

UBVI (1980)
It. 40

Capa
No. 10.12.79
L. Ric. Mirabelli
richiesta

REPUBBLICA ITALIANA, N. R.G. 267/78

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE Ud. 10.12.79

Composta dai Sigg. Magistrati

Dott. MIRABELLI GIUSEPPE

- Presidente

Dott. SANDULLI RUGGIERO

BOLOGNA ITALO - rel.

GUAETIERI GIUSEPPE

LIPARI NICOLA

- Consiglieri

ha pronunciato la seguente sentenza

SENTENZA

nel ricorso proposto da

da

S.a.s. LANIFICIO WALTER BANCII E C., di Prato, in

persona del Curatore Dott. G. Monzali, elett. te dom.

in Roma Via Col di Lana n. 22 presso lo studio del

L'Avv. Marino Picchinenne che la rapp.ta e difende

in unione con gli avv. ti Francesco Pardi e Paolo

Fanfani, come da mandato a margine del ricorso;

- ricorrente

contro

BOBBIE BROOKS INCORPORATED, società corrente nello

sentenza
no
del 15-1-80

WWW.NEWMYORKCONVENTION.COM

Stato dell'Ohio, in persona del legale rapp.te pro tempore, eletta a domicilio in Roma Via Nomentana n. 76 presso lo studio dell'Avv. Carlo Salvaggi che lo rapp.ta e difende in unione con l'Avv. Giorgio Bernini, come da procura speciale in data 11.1.1978. Notar Charles F. Frische;

... - resistete

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 17.6.77 - 1.9.77;

Sentita la rel. del Cons. Bologna;

Per il ricorrente l'Avv. Pardi;

Per il resistente l'Avv. Salvaggi e l'Avv. Bernini;

Sentito il P.M. Dott. Alfonso Del Grosso che conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza arbitrale resa in data 3 dicembre 1975 dal Commercial Arbitration Association in Cleveland la soc. acc. ssm. Lanificio Walter Banci e C. di Prato era condannata al pagamento della somma di dollari 7.125.116 ed alle spese del procedimento in favore della Soc. Bobbie Brooks Incorporated (Ohio-U.S.A.).

Quest'ultima società con atto notificato il 4° ed il 7 giugno 1976 conveniva la Soc. Lanificio W. Banci davanti alla Corte d'ap-

pello di Firenze per sentir dichiarare efficace in Italia la menzionata sentenza arbitrale, ai sensi della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62: a sostegno della domanda la società attrice precisava che la sentenza arbitrale era stata pronunciata in dipendenza di una clausola arbitrale apposta sul retro degli ordini di acquisto emessi e sottoscritti dall'attrice ed accettati dalla convenuta, che la vertenza era sorta in ordine al quantitativo, alle caratteristiche e qualità del tessuto fornito dalla Società italiana, che quest'ultima non aveva partecipato al procedimento arbitrale pur essendo stata chiamata regolarmente in causa.

Il Lanificio W. Banci si costituiva davanti alla Corte d'appello di Firenze, eccependo, tra l'altro, l'inesistenza di atto scritto in ordine alla clausola compromissoria e la mancanza dell'esecutività della sentenza arbitrale in base alle stesse leggi statunitensi, oltre alla contrarietà della medesima all'ordine pubblico italiano per mancanza di motivazione.

Con sentenza 17 giugno - 1 settembre 1977 la Corte di Firenze dichiarava l'efficacia in Italia della sentenza arbitrale de qua, formulando le seguenti proposizioni argomentative:

a) la convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958, e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n.62, rappresenta in materia una lex specialis, che prevale sulle disposizioni generali di cui agli artt. 797 e segg. del codice di procedura civile;

b) la Soc. Lanificio Manci ha sollevato l'eccezione di inesistenza o di invalidità di una clausola compromissoria, legittimante nella specie il procedimento arbitrale in relazione agli artt. II e V lett. a) della Convenzione di New York; la questione deve essere esaminata sulla base della legge statunitense, essendo pacifico che l'accordo de quo venne perfezionato negli Stati Uniti d'America, ove alla Soc. Bobbie Brooks (proponente la fornitura di tessuti) pervenne l'accettazione da parte della ditta venditrice; invero negli ordini di acquisto provenienti dalla società americana era inserita tra gli standard terms and conditions anche la clausola compromissoria deferente le

controversie nascenti dal contratto ad un Collegio di tre arbitri nella città di Cleveland (Ohio) secondo le regole della American Arbitration Association; e tali ordini di acquisto venivano diretti alla Verrazzano Trading Co., la quale era agente del Lanificio Banci per le vendite negli Stati Uniti; a sua volta il Lanificio Banci provvedeva ad inviare alla Soc. Bobbie Brooks insieme con la merce proprie fatture, facenti esplicito riferimento ai singoli ordini di acquisto, e tali fatture costituiscono scritte di accettazione della proposta contrattuale scritta contenente la clausola arbitrale; lo scambio di documenti ora richiamato realizza l'elemento formale richiesto come atto scritto dall'art. II della Convenzione di New York;

c) poichè deve trovare applicazione il diritto statunitense in ordine ai requisiti formali necessari all'esistenza e validità della clausola arbitrale, si rileva che nel diritto statunitense non vige una norma analoga all'art. 1341 cod. civ. e che circa l'esistenza nella specie di una valida clausola arbitrale secondo tale ordinamento giuridico si è pronunciata favorevolmente la Corte federale distrettuale dell'Ohio del nord in data 6 maggio 1975; detta validità risulta dall'United States

Arbitration Act §4 e §206 e dall'Uniform Arbitration Act del 1956 §2;

d) il procedimento arbitrale è stato ritualmente condotto, in quanto la Soc. Lanificio Banci era stata regolarmente invitata a parteciparvi ma si era rifiutata di farlo; ed in questa sede deliberativa detta società si è limitata a prospettare un dubbio, pur incombando alla stessa società l'onere della prova relativa, ai sensi dell'art. V della Convenzione di New York;

e) in relazione all'art. V lett. e), si rileva che la sentenza arbitrale de qua è definitiva e vincolante per le parti secondo l'ordinamento statunitense applicabile: l'United State^s Arbitration Act richiede uno "judgment on the award" con la conferma del lodo da parte di una Corte distrettuale, soltanto se le parti abbiano previsto ciò nella clausola arbitrale (§9) ovvero l'abbiano concordemente richiesto (§207), mentre l'Uniform Arbitration Act richiede una "confirmatio_n of an award" soltanto ai fini dell'esecuzione coattiva (§13);

f) nè sussistono le ipotesi di cui all'art. V parte seconda in ordine al rigetto ex officio dell'istanza di deliberazione, ipotesi riguardanti la non deferibilità agli arbitri della controversia

secondo la legge del giudice della deliberazione e la contrarietà all'ordine pubblico interno: la prima ipotesi non ricorre, vertendosi in materia commerciale suscettibile di arbitrato secondo la legge italiana; nè ricorre la seconda in relazione alla dedotta mancanza di motivazione del lodo, poichè la contrarietà all'ordine pubblico italiano deve essere valutata in rapporto con le statuizioni della sentenza e non con la sua motivazione in quanto la Convenzione di New York non prevede da parte del giudice della deliberazione alcun controllo sul merito della decisione e sulla relativa motivazione, e da ultimo poichè la successiva convenzione di Ginevra in data 21 aprile 1961 (resa esecutiva in Italia con legge 10 maggio 1970 n. 418) non considera la motivazione elemento essenziale del lodo ai fini della sua deliberazione.

Avverso la sentenza della Corte di Firenze la Curatela del Fallimento della Soc. Lanificio Banci ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi di annullamento.

La Soc. Bobbie Brooks Incorporated resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi primo e secondo del ricorso, che debbono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione oggettiva delle censure, il Fallimento della Soc. a.s. Lanificio W. Banci deduce rispettivamente la violazione degli artt. II e V della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con la legge n.62 del 19 gennaio 1968), dell'art. 26 disp. sulla legge in generale, degli artt. 1325, 1326 e 1327 cod. civ., e la violazione dei medesimi artt. II e V della citata convenzione, in relazione al paragrafo 2 dell'United States Arbitration Act del 12 febb. 1925 (emendato il 3 sett. 1954 e 31 luglio 1970) ed al paragrafo 1 dell'Uniform Arbitration Act del 30 agosto 1956. E precisamente si sostiene che con la sentenza impugnata in questa sede, a) la corte d'appello di Firenze avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto inter partes (riguardante la fabbricazione e la fornitura di tessuti da parte del Lanificio W Banci a favore della Società statunitense Bobbie Brooks Incorporated) si fosse perfezionato in America, mentre per il perfezionamento del contratto non era necessaria la conoscenza da parte della Società statunitense dell'accettazione della proposta ma bastava la semplice ese-

cuzione della prestazione da parte della Società italiana; e conseguentemente nessun atto scritto poteva ritenersi stipulato in ordine alla clausola compromissoria, la cui validità per la legge italiana deve essere esclusa;

b) anche ammesso che la questione circa l'esistenza e la validità della clausola compromissoria possa essere decisa nella specie sulla base della legge statunitense, i giudici di appello avrebbero ommesso di esaminare il punto se - in relazione all'art. II n.2 della Convenzione di New York, che è anche legge interna statunitense oltre che norma internazionale - possa ritenersi esistente e valida una clausola compromissoria riprodotta a stampa nello scritto di una sola delle parti, al quale scritto l'altra parte (il Lanificio Banci) abbia fatto generico riferimento nelle sue fatture commerciali senza riprodurne il testo; i medesimi giudici non avrebbero altresì rilevato che le fatture sono dichiarazioni di scienza relative al tipo e quantità della merce e non contengono - se non eccezionalmente - elementi negoziali.

Le censure sono infondate.

Si deve premettere che la presente controversia trae origine dall'azione diretta alla dichia-

razione dell'efficacia in Italia della sentenza arbitrale, resa il 3 dicembre 1975 dal Commercial Arbitration Association in Cleveland, ai sensi degli artt. III e seguenti della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniera adottata in New York il 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge n.62 del 19 gennaio 1968.

Avendo riguardo ai termini della controversia ed al contenuto delle tesi sviluppate nelle loro difese dalle parti, si devono preliminarmente precisare il contenuto ed i rapporti reciproci degli artt. II e V della citata Convenzione, la cui congiunta violazione è stata denunciata dal Fallimento ricorrente.

L'art. II disciplina il tema della deroga alla giurisdizione dei giudici degli Stati contraenti e riconosce la giurisdizione esclusiva a favore dell'arbitro straniero e parallelamente l'obbligo dei giudici degli Stati contraenti di rimettere all'arbitro straniero la cognizione di quelle controversie che risultino essere compromesse in arbitro straniero sulla base di una clausola arbitrale prevista in una Convenzione scritta Italy
Page 10 of 37
(cass. 1976 n. 1877, 1976 n.1439, 1973 n.2969,

1971 n.3620, ~~1970~~ 1970 n.470).

In tale contesto la disposizione prevede due condizioni: l'esistenza di una convenzione scritta riguardante la compromissione in arbitro, l'accertamento da parte del giudice (investito della causa e tenuto a spogliarsene per effetto della suddetta deroga) che la convenzione non sia "caduque, inopérante ^(non) ou susceptible d'être appliquée". In ordine alla prima condizione l'articolo in esame contiene una definizione esplicativa dell'estensione concettuale dell'espressione "convention écrite", ritenuta equivalente ad una "clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signée par les parties ou contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes".

L'art. V della Convenzione opera su piano completamente diverso e disciplina, precisamente e concretamente, l'azione diretta ad ottenere l'esecuzione di sentenze arbitrali straniere (già pronunziate) negli Stati contraenti secondo le norme processuali loro proprie (art. III) e sulla base di una documentazione comprendente la copia autenticata della sentenza arbitrale, la copia autenticata della convenzione scritta ed eventualmente una traduzione ufficiale (art. IV).

Più precisamente, secondo il n.1 del citato art. V, il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale non possono essere rifiutati se la parte controinteressata non abbia provato

a) l'incapacità delle parti secondo la legge applicabile alla convenzione scritta ovvero l'invalidità di questa secondo la legge regolatrice ovvero, in difetto, secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale è stata pronunciata, b) il difetto di contraddittorio per impossibilità di difesa, c) il superamento dei limiti del compromesso, d) l'irregolare costituzione del giudice e l'inosservanza delle norme in tema di procedura arbitrale previste convenzionalmente ovvero, in difetto, dalla legge del luogo, e) il difetto di obbligatorietà della sentenza arbitrale, il suo annullamento, la sospensione della sua efficacia, da parte di un'autorità competente secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale sia stata pronunciata; inoltre ai sensi del n. 2 dell'art. V, il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale possono essere rifiutati ex officio quando risultino la non compromettibilità in arbitri della controversia e la contrarietà all'ordine pubblico secondo la legge del luogo dell'es-

cuzione.

- 13 -

Già premesso, nella specie in esame, riguardante l'esecuzione in Italia di una sentenza arbitrale statunitense già pronunziata inter partes, deve trovare applicazione il citato art. V della Convenzione (e non l'art. II) insieme con il principio che la dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale straniera è un atto dovuto per l'ordinamento giuridico italiano se il giudice italiano non rilevi ex officio la non compromettibilità in arbitri della controversia o la contrarietà all'ordine pubblico, ovvero se la parte interessata a contestare l'esecuzione della stessa sentenza non fornisca la prova della sussistenza di una delle esposte condizioni ostative al riconoscimento ed alla esecuzione, e precisamente, per quanto concerne la questione dibattuta in causa, la prova dell'invalidità della convenzione (clausola compromissoria) secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale è stata emessa (art. V n.1, lett. a).

Ed in tal senso si è già espressa questa Corte in Cass. 29 genn. 1977 n.272.

La tesi contraria del ricorrente appare apoditticamente affermata: invero, in ragione della chiara formulazione delle citate disposizioni,

non è dato individuare valide ragioni per cui —
nel giudizio di dichiarazione dell'esecutorietà del-
la sentenza arbitrale, regolato espressamente dagli
artt. III, IV, V della Convenzione di New York, —
dovrebbe comunque trovare applicazione anche l'art.
II, e ciò in quanto l'art. V riguarderebbe soltanto
i requisiti sostanziali della clausola compromisso-
ria, mentre l'art. II riguarderebbe i requisiti
formali della stessa, gli uni e gli altri definibili
come presupposti o condizioni di fondatezza del giu-
dizio di esecutorietà.

Nell'ottica normativa e concettuale ora
precisata si muove la parte essenziale della mo-
tivazione della sentenza impugnata in questa sede.

Invero, a prescindere dall'affermato col-
legamento tra luogo di stipulazione della convenzione
scritta e della clausola compromissoria (Stati
Uniti di America) ~~ed~~ dal riferimento all'art. 26
delle disposizioni sulla legge in generale (legge
regolatrice della forma degli atti) al fine di in-
dividuare la legge applicabile nella specie (colle-
gamento ^(esperimento) irrilevante in relazione al citato art. V
n. 1, lett. a, che richiede in tema di validità della
clausola, in difetto di una legge convenzionalmente
applicabile, l'applicazione della legge del luogo

in cui la sentenza arbitrale sia stata pronunciata); - 15 -

la decisione della Corte di Firenze, disattendendo le eccezioni del Lanificio Banci:

1) ha individuato, secondo la legge statunitense, la convenzione scritta e la relativa clausola compromissoria, e ciò sulla base dello scambio degli ordini di fornitura provenienti dalla Soc. Bobbie Brooks e comprendenti la clausola de qua (qualsiasi controversia o pretesa insorgente dal presente contratto o relativa ad esso ed al suo inadempimento dovrà essere risolta per arbitrato davanti ad un Collegio di tre arbitri nella città di Cleveland - Ohio - secondo le regole dell'American Arbitration Association") con le fatture provenienti dal Lanificio e comprendenti un esplicito riferimento ai singoli ordini di fornitura;

2) al fine di affermare l'esistenza e la validità della Convenzione e della clausola scritta, ha richiamato il par. 2 dell'United State Arbitration Act ("A written provision in a contract evidencing a transaction involving commerce to settle by arbitration a controversy thereafter arising out of such contract or transaction..... shall be valid, irrevocable, and enforceable save upon such grounds as exist at law or in equity for the revocation

of any contract") ed il par. 1 dell'Uniform
Arbitration Act del 1956 ("A ~~written~~ agreement to
submit an ~~existing~~ controversy to arbitration
or a provision in a written contract to submit
to arbitration any controversy thereafter arising
between the parties, is valid, enforceable and
irrevocable, save upon such grounds as exist at
law or in equity for the revocation of any contract"),
in forza dei quali paragrafi è sufficiente l'in-
sedi^{ment}enza particolari forme della clausola
in un contratto scritto;

3) ha fatto riferimento alla sentenza della Corte
federale distrettuale dell'Ohio del Nord in data
6 maggio 1965^{7?}, che aveva ritenuta l'esistenza della
clausola compromissoria scritta inter partes, ordi-
nando al Lanificio Banci di partecipare all'arbi-
trato richiesto dalla Bobbie Brooks, così ammet-
tendo implicitamente la validità della clausola
compromissoria^(foria) in relazione alle contestazioni sollevate
dal Lanificio Banci.

Per quante ragioni la Corte fiorentina
ha ritenuto valida la convenzione arbitrale secon-
do la legge del luogo dove la sentenza arbitrale
è stata resa.

tive statunitensi possono essere aggiunti alcuni rilievi interpretativi dei concetti di "a written provision" e "a written agreement" in tema di clausole compromissorie, desunti dai precedenti giurisprudenziali e dai pareri dei giuristi nord-americani (che in quell'ordinamento possiedono una rilevanza tutta particolare), che sono stati prodotti in causa.

Invero, l'atto scritto sufficiente a fondare la validità della clausola compromissoria non deve essere necessariamente identificato con l'atto sottoscritto dalle parti interessate ovvero con l'atto approvato specificamente in relazione a detta clausola; quest'ultima, che deve risultare da atto scritto ("arbitration agreement must be in writing to be enforceable"), non deve essere giustificata sulla base di una mutuality of obligation, essendo sufficiente "that the parties by act or conduct are committed to it", con l'effetto che "statutes which requires that an agreement to submit a controversy to arbitration be written does not require that such agreement be signed by party to be bound".

Detto orientamento appare nettamente prevalente nell'ordinamento statunitense e conferma la validità, secondo quell'ordinamento, della

convenzione^x di cui si discute.

Da ultimo, l'argomento formulato dal Fallimento del Lanificio Banci ricorrente, secondo cui il perfezionamento della clausola compromissoria avrebbe avuto luogo a mezzo di fatture, le quali sono dichiarazioni di scienza (relative al tipo, qualità, quantità della merce) e non di volontà, appare indegato sotto un duplice profilo.

Come riconosce lo stesso ricorrente, le fatture commerciali possono anche avere valore negoziale in dipendenza del loro contenuto e soprattutto in ragione della funzione concretamente esercitata nel procedimento di formazione del contratto (e tale è il significato attribuito dalla Corte di Firenze alle fatture del Lanificio Banci); inoltre l'argomento stesso prescinde dalla sua riferibilità all'ordinamento statunitense, applicabile nella specie ai sensi dell'art. V della Convenzione di New York, e sembra invece muoversi nel contesto delle tesi riguardanti l'applicazione dell'ordinamento italiano secondo le possibili derivazioni dell'art. II della stessa Convenzione e dall'art. 26 delle disposizioni della legge in generale, che, come si è detto, restano estranee alla soluzione della presente controversia.

degli artt. 1° e V della citata convenzione di New York, dei paragrafi 9 e 207 del United States Arbitration Act del 12 febb. 1925 emendato il 3 sett. 1954 ed il 31 luglio 1970 e dei paragrafi 11 e 14 dell'Uniform Arbitration Act del 30 agosto 1956; vizi di motivazione) si sostiene che la sentenza arbitrale straniera deve essere preventivamente dichiarata esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata; nella specie la sentenza arbitrale non essendo stata munita del "judgment on the award" richiesto negli Stati Uniti d'America per la sua esecuzione, ~~conseguentemente~~ non potrebbe essere dichiarata esecutiva in Italia.

La censura è infondata.

La Convenzione di New York, di cui è causa, svincolandosi del meccanismo del doppio exequatur richiesto precedentemente in vigenza delle convenzioni di Ginevra del 1923 e del 1927, considera, ai fini del riconoscimento e dell'esecutorietà negli Stati contraenti, le sentenze arbitrali pronunziate in uno di detti Stati indipendentemente dall'efficacia esecutiva, che potrebbe loro essere attribuita da un diverso e successivo intervento dei giudici del medesimo Stato, che sia previsto

dalla clausola arbitrale o richiesta dalle parti per procedere all'esecuzione coattiva.

Ed in tal senso si è correttamente espressa la sentenza impugnata con riferimento ai paragrafi 9 e 207 dell'United States Arbitration Act ed 11 e 14 dell'Uniform Arbitration Act.

A ciò si deve aggiungere, per quanto concerne i requisiti necessari al riconoscimento ed all'esecutorietà della sentenza arbitrale in uno Stato contraente diverso da quello della pronunzia, che l'art. I n. 1 della Convenzione, nel definire il proprio ambito, richiama le sentenze arbitrali rese nel territorio di uno Stato contraente senza alcun riferimento alla loro esecutorietà.

Invero, le sentenze arbitrali considerate nella Convenzione di New York sono quelle precisamente "obbligatorie" tra le parti, come si ricava dall'art. V n. 1, lettera e, per il quale tra le cause ostative al riconoscimento ed all'esecuzione in un Stato contraente diverso da quello della pronunzia (è la prova delle quali cause incombe sulla parte controinteressata) rientra la circostanza che la sentenza arbitrale non sia ancora "obbligatoria" per le parti o sia stata annullata ~~da~~ spesa dall'autorità competente nello Stato della

pronuncia.

- 21 -

In conclusione il ricorso deve essere respinto; le spese giudiziali del presente grado debbono essere però compensate, avendo riguardo alla complessità delle questioni trattate in causa.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal Fallimento della Soc. acc. sem. Lanificio W. Banci e C. di Prato nei confronti della Soc. Bobbie Brooks Incorporated, corrente nell'Ohio (U.S.A.), avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Firenze in data 1 sett. 1977, e compensa integralmente le spese giudiziali del presente grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sez. Civ. della Corte di Cassazione, il 10 dicembre 1979.

CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 15 aprile 1980, n. 2448 — MIRABELLI Presidente — BOLOGNA Estensore — DEL GROSSO P. M. (conf.). — Lanificio Banci e C. (avv.ti Picchinenna, Pardi e Fanfani) - Bobbie Brooks Inc. (avv.ti Selvaggi, Bernini).

Conferma App. Firenze, 17 giugno 1977.

Delibazione (Giudizio di) — Sentenze arbitrali — Condizioni — Convenzione arbitrale scritta — Validità — Legge applicabile (L. 19 gennaio 1968, n. 62, es. della Convenzione di New York 10 giugno 1958 sul

(1) La fattispecie è nuova. Segue la nota del nostro redattore ordinario prof. GIUSEPPE FRANCHI.

Delibazione di lodo estero ed esistenza della convenzione arbitrale

Sia la Corte d'appello di Firenze che la Corte di cassazione hanno ritenuto che, per stabilire la validità di una convenzione arbitrale posta a base di un lodo statunitense da delibare in Italia, fosse doveroso rifarsi alla valutazione che dell'accordo arbitrale fa lo Stato del luogo ove il lodo è stato pronunciato, perché la legge relativa sarebbe richiamata dalla Convenzione di New York 10 giugno 1958.

Esse hanno considerato che la forma e il contenuto dell'atto o degli atti dai quali emerge la convenzione arbitrale attengano alla validità della stessa.

Va subito detto che la giurisprudenza nord-americana è incline ad ammettere la validità della clausola compromissoria non sottoscritta³⁾, anche se dal testo delle leggi sull'arbitrato dei singoli Stati dell'Unione, dall'*United States Arbitration Act*, dall'*Uniform Arbitration Act* e dalle regole dell'arbitrato commerciale dell'Associazione americana per l'arbitrato non è dato deriverlo.

Le due Corti hanno dunque ritenuto che andasse applicato l'art. V della Convenzione di New York laddove rinvia, per la validità della clausola compromissoria, alla legge scelta dalle parti o in difetto a quella dello Stato della pronuncia del lodo del cui riconoscimento si discute. Ma in realtà l'art. V (a) menziona la convenzione contemplata dall'art. II, e lo stesso fa l'art. IV (b) a proposito di atti da produrre per la delibazione. Ne deriva che per stabilire se una convenzione c'è bisogna verificare se il documento prodotto e l'atto invocato corrispondono a quanto dispone l'art. II, che esige un compromesso o una clausola compromissoria contenuta in un contratto, l'uno e l'altra

³⁾ V. PIERGROSSI, *L'arbitrato commerciale negli Stati Uniti d'America e i suoi rapporti con l'ordinamento italiano*, Milano, 1974, pag. 56 e segg.

²⁾ Non si è detto norma sostanziale per non creare equivoci: nell'art. II è disciplinata soprattutto la forma della convenzione. Non si tratta comunque di una norma su altra norma.

³⁾ La norma di conflitto rappresenta un progresso rispetto all'art. 1^o comma lett. a) della Convenzione di Ginevra 26 settembre 1927, perché non rinvia genericamente alla legge applicabile, ma a quella concordata o del luogo di pronuncia del lodo. Essa non investe l'esistenza della convenzione d'arbitrato come espressamente stabilito dall'art. VI 2^o comma della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale di Ginevra del 21 aprile 1961, ma solo la sua validità. In proposito va puntualizzato che si può prescindere da una presa di posizione tra inesistenza e invalidità, anche se una convenzione inesistente non può essere invalida, in assoluto, distinguendo solo tra fattispecie riconoscibile alla stregua della descrizione normativa e fattispecie idonea a produrre effetti per cause diverse dalla mancanza degli elementi indicati nella menzionata descrizione. Ne deriva, sempre ai fini della delibazione del lodo, che inesistenza e nullità per difetto di forma coincidono, mentre la nullità per altre ragioni o l'annullabilità rientrano nell'invalidità e debbono essere valutate alla stregua di una legge richiamata dalla Convenzione.

⁴⁾ Lo stesso richiamo è contenuto nell'art. 1^o comma della Convenzione di Ginevra sull'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 1927, citata.

⁵⁾ Proprio l'esistenza di Stati contraenti che conoscono la convenzione arbitrale orale, almeno in materia commerciale, fa comprendere che il riferimento del testo della Convenzione allo

riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, art. V).

Ai fini della delibazione della sentenza arbitrale straniera, la validità della convenzione arbitrale in base alla quale l'arbitrato si è svolto deve essere verificata alla stregua della legge scelta dalle parti o, in difetto, della legge dello Stato ove il lodo è stato pronunciato (nella specie si è considerato convenzione scritta lo scambio di un ordine comprendente la clausola compromissoria e di fatture che facevano richiamo a quell'ordine) (1).

sottoscritti, oppure uno scambio di lettere o telegrammi. Perciò senza la sottoscrizione dell'unico o dei due testi che contemplano la convenzione arbitrale non si può dire che essa esista; se esiste per l'art. II si vedrà se è valida alla stregua dell'art. V. In breve l'esistenza della convenzione arbitrale, che è quanto dire la sua rilevanza generica, è fissata direttamente dalla Convenzione di New York con una norma di diritto uniforme²⁾, la validità della convenzione ormai individuata ai fini di affermare o negare la possibilità di procedere all'arbitrato e perciò esistente è fissata da altre leggi che non sono espressamente indicate dal 3^o comma dell'art. II ma certamente fatte salve, e ai fini del riconoscimento o l'esecuzione di un lodo già pronunciato sono richiamate da una norma convenzionale di conflitto, contenuta nell'art. V³⁾.

Ignorare che l'art. V menziona, come del resto l'art. IV, l'art. II non è possibile⁴⁾. Se pertanto i diritti nazionali non vengono in considerazione per individuare la convenzione arbitrale, nell'interpretare la norma convenzionale che la riguarda occorre ricordare che l'accordo internazionale è stato a lungo preparato e l'interpretazione da dargli deve corrispondere alla opinione maggioritaria sull'autonomia funzionale della clausola arbitrale e la necessità che emerga una sua specifica accettazione, distinta da quella della proposta contrattuale dell'affare⁵⁾. Di qui la necessità che la risposta documentale a un ordine del venditore che menziona marginalmente la soluzione arbitrale riguardi anche la detta soluzione (la risposta all'ordine peraltro è la sua conferma, non certo la fattura).

La decisione commentata ha eliminato l'art. II della Convenzione di New York. Se invece ne avesse tenuto conto, non trascurando l'interpretazione letterale, avrebbe dovuto, per giungere allo stesso risultato, ripudiare apertamente la necessità della *relatio perfecta* tra l'atto di formulazione della clausola arbitrale e quello di accettazione in ogni caso, e non solo a proposito di convenzioni arbitrali poste a base di lodi statunitensi⁶⁾. Non credo che si sarebbe giunti a mutare così radicalmente

scritto e alle sottoscrizioni va inteso in senso rigoroso, come esclusione di soluzioni che sul piano pratico danno luogo a grandi incertezze, specie quando l'esistenza della convenzione non interamente scritta deve essere valutata in altri Stati e con i più disparati criteri di valutazione delle prove e d'altro canto la prova orale non è di facile assunzione per le distanze geografiche e culturali.

⁶⁾ La Convenzione di Ginevra del 1961 ha considerato convenzioni arbitrali non solo gli atti comuni delle parti sottoscritti, lo scambio di lettere, telegrammi e telex, ma anche, «nei rapporti tra Stati le cui leggi non impongono la forma scritta alla convenzione arbitrale, qualsiasi convenzione conclusa nelle forme permesse da tali leggi». La ricordata disposizione (art. 1 2a) non solo distingue nettamente tra atti sottoscritti o da equipararsi per la provenienza (non vi rientrerebbe comunque la coppia ordine/fattura che non integra uno scambio di lettere), ma ammette le convenzioni orali tra Stati che le considerano valide. In tema di forma della convenzione viene scelto un criterio diverso da quello generale dello scritto, a patto che sia un criterio comune, e per ciò stesso riscontrabile prescindendo dalle leggi interne. Se si adottasse il criterio scelto dalla Corte di cassazione questa volta, l'Italia potrebbe essere invasa da lodi pronunciati negli Stati Uniti su convenzioni non scritte (secondo il diritto italiano), ma gli Stati Uniti non sarebbero invasi da lodi pronunciati in Italia in base a convenzioni non scritte e non specifiche. L'osservazione naturalmente non ha rilevanza giuridica ma, ammesso che si possa parlare di una politica giurisprudenziale o della legittimità del calcolo delle conseguenze pratiche diffuse di una scelta decisionale, merita forse di essere esaminata.

Omissis. — *Motivi:* Con i motivi primo e secondo del ricorso, che debbono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione oggettiva delle censure, il Fallimento della Soc. a.s. Lanificio W. Banci deduce rispettivamente la violazione degli artt. II e V della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 62 del 19 gennaio 1968), dell'art. 26 disposizione sulla legge in generale, degli artt. 1325, 1326, e 1327 codice civile, e la violazione dei medesimi artt. II e V della citata convenzione, in relazione al § 2 dell'United States Arbitration Act del 12 febbraio 1925 (emendato il 3 settembre 1954 e 31 luglio 1970) ed al § 1 dell'Uniform Arbitration Act del 30 agosto 1956. E precisamente si sostiene che con la sentenza impugnata in questa sede, a) la Corte d'appello di Firenze avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto *inter partes* (riguardante la fabbricazione e la fornitura di tessuti da parte del Lanificio W. Banci a favore della Società statunitense Bobbie Brooks Incorporated) si fosse perfezionato in America, mentre per il perfezionamento del contratto non era necessaria la conoscenza da parte della Società statunitense dell'accettazione della proposta ma bastava la semplice esecuzione della prestazione da parte della Società italiana; e conseguentemente nessun atto scritto poteva ritenersi stipulato in ordine alla clausola compromissoria, la cui validità per la legge italiana deve essere esclusa; b) anche ammesso che la questione circa l'esistenza e la validità della clausola compromissoria possa essere decisa nella specie sulla base della legge statunitense, i giudici di appello avrebbero ommesso di esaminare il punto se — in relazione all'art. II n. 2 della Convenzione di New York, che è anche legge interna statunitense oltre che norma internazionale — possa ritenersi esistente e valida una clausola compromissoria riprodotta a stampa nello scritto di una sola delle parti, al quale scritto l'altra parte (il Lanificio Banci) abbia fatto generico riferimento nelle sue fatture commerciali senza riprodurne il testo; i medesimi giudici non avrebbero altresì rilevato che le fatture sono dichiarazioni di scienza relative al tipo e quantità della merce e non contengono — se non eccezionalmente — elementi negoziali.

Le censure sono infondate.

Si deve premettere che la presente controversia trae origine dall'azione diretta alla dichiarazione dell'efficacia in Italia della sentenza arbitrale, resa il 3 dicembre 1975 dal Commercial Arbitration Association in Cleveland, ai sensi degli artt. III e seguenti della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata in New York il 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 19 gennaio 1968.

Avendo riguardo ai termini della controversia ed al contenuto delle tesi sviluppate nelle loro difese dalle parti, si devono preliminarmente precisare il contenuto ed i rapporti reciproci degli artt. II e V della citata Convenzione, la cui congiunta violazione è stata denunciata dal Fallimento ricorrente.

L'art. II disciplina il tema della deroga alla giurisdizione dei giudici degli Stati contraenti e riconosce la giurisdizione esclusiva a favore dell'arbitro straniero e parallelamente l'obbligo dei giudici degli Stati contraenti di rimettere all'arbitro straniero la cognizione di quelle controversie che risultino essere compromesse in arbitro straniero sulla base di una clausola arbitrale prevista in una Convenzione scritta (Cass., 1976 n. 1877, 1976 n. 1439, 1973 n. 2969, 1971 n. 3620, 1970 n. 470).

In tale contesto la disposizione prevede due condizioni: l'esistenza di una convenzione scritta riguardante la compromissione in arbitri, l'accertamento da parte del

giudice (investito della causa e tenuto a spogliarsene per effetto della suddetta deroga) che la convenzione non sia «caduque», inopérant ou «non susceptible d'être appliquée».

In ordine alla prima condizione l'articolo in esame contiene una definizione esplicativa dell'estensione concettuale dell'espressione «convention écrite», ritenuta equivalente ad una «clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signée par les parties ou contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes».

L'art. V della Convenzione opera su piano completamente diverso e disciplina, precisamente e concretamente, l'azione diretta ad ottenere l'esecuzione di sentenze arbitrali straniere (già pronunciate) negli Stati contraenti secondo le norme processuali loro proprie (art. III) e sulla base di una documentazione comprendente la copia autenticata della sentenza arbitrale, la copia autenticata della convenzione scritta ed eventualmente una traduzione ufficiale (art. IV).

Più precisamente, secondo il n. 1 del citato art. V, il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale non possono essere rifiutati se la parte controinteressata non abbia provato a) l'incapacità delle parti secondo la legge applicabile alla convenzione scritta ovvero l'invalidità di questa secondo la legge regolatrice ovvero, in difetto, secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale è stata pronunciata, b) il difetto di contraddittorio per impossibilità di difesa, c) il superamento dei limiti del compromesso, d) l'irregolare costituzione del giudice e l'inosservanza delle norme in tema di procedura arbitrale previste convenzionalmente ovvero, in difetto, dalla legge del luogo, e) il difetto di obbligatorietà della sentenza arbitrale, il suo annullamento, la sospensione della sua efficacia, da parte di un'autorità competente secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale sia stata pronunciata; inoltre ai sensi del n. 2 dell'art. V, il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale possono essere rifiutati *ex officio* quando risultino la non compromettibilità, in arbitri della controversia e la contrarietà all'ordine pubblico secondo la legge del luogo dell'esecuzione.

Ciò premesso, che, nella specie in esame, riguardante l'esecuzione in Italia di una sentenza arbitrale statunitense già pronunciata, *inter partes*, deve trovare applicazione il citato art. V della Convenzione (e non l'art. II) insieme con il principio che la dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale straniera è un atto dovuto per l'ordinamento giuridico italiano se il giudice italiano non rilevi *ex officio* la non compromettibilità in arbitri della controversia o la contrarietà all'ordine pubblico ovvero se la parte interessata a contestare l'esecuzione della stessa sentenza non fornisca la prova della sussistenza di una delle esposte condizioni ostative al riconoscimento ed alla esecuzione, e precisamente, per quanto concerne la questione dibattuta in causa, la prova dell'invalidità della convenzione (clausola compromissoria) secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale è stata emessa (art. V, n. 1, lett. a).

Ed in tal senso si è già espressa questa Corte in Cass., 29 gennaio 1977, n. 272.

La tesi contraria del ricorrente appare apoditticamente affermata: invero in ragione della chiara formulazione delle citate disposizioni, non è dato individuare valide ragioni per cui nel giudizio di dichiarazione dell'esecutorietà della sentenza arbitrale, regolato espressamente dagli artt. III, IV, V della Convenzione di New York, dovrebbe comunque trovare applicazione anche l'art. II, e

giurisprudenza senza un'approfondita critica dei precedenti, e sinceramente non credo che si sarebbero trovati gli argomenti per togliere valore al precedente indirizzo giurisprudenziale.

Vorremmo auspicare che la Corte abbia occasione di rimeditare la questione, accogliendo — ed è questo il nostro sincero

augurio — il punto di vista qui illustrato. Ove ciò non riuscisse possibile alla Corte suprema, spereremmo di veder almeno corroborata l'opinione, da cui qui ci permettano dissentire, di una motivazione più approfondita.

GIUSEPPE FRANCHI

ciò in quanto l'art. V riguarderebbe soltanto i requisiti sostanziali della clausola compromissoria, mentre l'art. II riguarderebbe i requisiti formali della stessa, gli uni e gli altri definibili come presupposti o condizioni di fondatezza del giudizio di esecutorietà.

Nell'ottica normativa e concettuale ora precisata si muove la parte essenziale della motivazione della sentenza impugnata in questa sede.

Invero, a prescindere dall'affermato collegamento tra luogo di stipulazione della convenzione scritta e della clausola compromissoria (Stati Uniti di America) e dal riferimento all'art. 26 delle disposizioni sulla legge in generale (legge regolatrice della forma degli atti) al fine di individuare la legge applicabile nella specie (collegamento e riferimento irrilevanti in relazione al citato art. V n. 1, lett. a, che richiede in tema di validità della clausola in difetto di una legge convenzionalmente applicabile, l'applicazione della legge del luogo in cui la sentenza arbitrale sia stata pronunciata), la decisione della Corte di Firenze, disattendendo le eccezioni del Lanificio Banci:

1) ha individuato, secondo la legge statunitense, la convenzione scritta e la relativa clausola compromissoria, e ciò sulla base dello scambio degli ordini di fornitura provenienti dalla Soc. Bobbie Brooks e comprendenti la clausola *de qua* («qualsiasi controversia o pretesa insorgente dal presente contratto o relativa ad esso ed al suo inadempimento dovrà essere risolta per arbitrato davanti ad un Collegio di tre arbitri nella città di Cleveland — Ohio — secondo le regole dell'American Arbitration Association») con le fatture provenienti dal Lanificio e comprendenti un esplicito riferimento ai singoli ordini di fornitura;

2) al fine di affermare l'esistenza e la validità della Convenzione e della clausola scritta, ha richiamato il § 2 dell'United State Arbitration Act («A written provision in a contract evidencing a transaction involving commerce to settle by arbitration a controversy thereafter arising out of such contract or transaction... shall be valid, irrevocable, and enforceable save upon such grounds as exist at law or in equity for the revocation of any contract») ed il § 1 dell'Uniform Arbitration Act del 1956 («A written agreement to submit any existing controversy to arbitration or a provision in a written contract to submit to arbitration any controversy thereafter arising between the parties, is valid, enforceable and irrevocable, save upon such grounds as exist at law or in equity for the revocation of any contract»), in forza dei quali paragrafi è sufficiente l'inserimento senza particolari forme della clausola in un contratto scritto;

3) ha fatto riferimento alla sentenza della Corte federale distrettuale dell'Ohio del Nord in data 6 maggio 1965, che aveva ritenuta l'esistenza della clausola compromissoria scritta *inter partes* ordinando al Lanificio Banci di partecipare all'arbitrato richiesto dalla Bobbie Brooks, così ammettendo implicitamente la validità della clausola compromissoria in relazione alle contestazioni sollevate dal Lanificio Banci.

Per queste ragioni la Corte fiorentina ha ritenuto valida la convenzione arbitrale secondo la legge del luogo dove la sentenza arbitrale è stata resa.

Al riferimento alle disposizioni normative statunitensi possono essere aggiunti alcuni rilievi interpretativi dei concetti di «a written provision» e «a written agreement» in tema di clausole compromissorie, desunti dai precedenti giurisprudenziali e dai pareri dei giuristi nord-americani (che in quell'ordinamento possiedono una rilevanza tutta particolare), che sono stati prodotti in causa.

Invero, l'atto scritto sufficiente a fondare la validità della clausola compromissoria non deve essere necessariamente identificato con l'atto sottoscritto dalle parti interessate ovvero con l'atto approvato specificamente in relazione a detta clausola; quest'ultima, che deve risultare da atto scritto («arbitration agreement must be in

writing to be enforceable»), non deve essere giustificata sulla base di una *mutuality of obligation*, essendo sufficiente «that the parties by act or contract conduct are committed to it», con l'effetto che «statutes which requires that an agreement to submit a controversy to arbitration be written does not require that such agreement be signed by party to be bound».

Detto orientamento appare nettamente prevalente, nell'ordinamento statunitense e conferma la validità, secondo quell'ordinamento, della convenzione, di cui si discute.

Da ultimo, l'argomento formulato dal Fallimento del Lanificio Banci ricorrente, secondo cui il perfezionamento della clausola compromissoria avrebbe avuto luogo a mezzo di fattura, le quali sono dichiarazioni di scienza (relative al tipo, qualità, quantità della merce) e non di volontà, appare inadeguato sotto un duplice profilo.

Come riconosce lo stesso ricorrente, le fatture commerciali possono avere valore negoziale in dipendenza del loro contenuto e soprattutto in ragione della funzione concretamente esercitata nel procedimento di formazione del contratto (e tale è il significato attribuito dalla Corte di Firenze alle fatture del Lanificio Banci); inoltre l'argomento stesso prescinde dalla sua riferibilità all'ordinamento statunitense, applicabile nella specie ai sensi dell'art. V della Convenzione di New York, e sembra invece muoversi nel contesto delle tesi riguardanti l'applicazione dell'ordinamento italiano secondo le possibili derivazioni dall'art. II della stessa Convenzione e dall'art. 26 delle disposizioni della legge in generale che, come si è detto, restano estranee alla soluzione della presente controversia.

Con il terzo motivo di ricorso (violazione degli artt. I e V della citata Convenzione di New York, dei §§ 9 e 207 del United States Arbitration Act del 12 febbraio 1925 emendato il 3 settembre 1954 ed il 31 luglio 1970 e dei §§ 11 e 14 dell'Uniform Arbitration Act del 30 agosto 1956; vizi di motivazione) si sostiene che la sentenza arbitrale straniera deve essere preventivamente dichiarata esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata; nella specie la sentenza arbitrale non essendo stata munita del «judgment on the award» richiesto negli Stati Uniti d'America per la sua esecuzione non potrebbe essere dichiarata esecutiva in Italia.

La censura è infondata.

La Convenzione di New York, di cui è causa, svincolandosi del meccanismo del doppio *exequatur* richiesto precedentemente in vigenza delle Convenzioni di Ginevra del 1923 e del 1927, considera, ai fini del riconoscimento e dell'esecutorietà negli Stati contraenti, le sentenze arbitrali pronunciate in uno di detti Stati indipendentemente dall'efficacia esecutiva che potrebbe loro essere attribuita da un diverso e successivo intervento dei giudici del medesimo Stato, che sia previsto dalla clausola arbitrale o richiesta dalle parti per procedere all'esecuzione coattiva.

Ed in tal senso si è correttamente espressa la sentenza impugnata con riferimento ai §§ 9 e 207 dell'United States Arbitration Act ed 11 e 14 dell'Uniform Arbitration Act.

A ciò si deve aggiungere, per quanto concerne i requisiti necessari al riconoscimento ed all'esecutorietà della sentenza arbitrale in uno Stato contraente diverso da quello della pronuncia, che l'art. I, n. 1 della Convenzione, nel definire il proprio ambito, richiama le sentenze arbitrali rese nel territorio di uno Stato contraente senza alcun riferimento alla loro esecutorietà.

Invero, le sentenze arbitrali considerate nella Convenzione di New York sono quelle precisamente «obbligatorie» tra le parti, come si ricava dall'art. V n. 1, lett. e) per il quale tra le cause ostative al riconoscimento ed all'esecuzione in uno Stato contraente diverso da quello della pronuncia (e la prova delle quali cause, incombe

sulla parte controinteressata) rientra la circostanza che la sentenza arbitrale non sia ancora «obbligatoria» per le parti o sia stata annullata o sospesa dall'autorità competente nello Stato della pronuncia.

In conclusione il ricorso deve essere respinto; le spese giudiziali del presente grado debbono essere, però compensate, avendo riguardo alla complessità delle questioni trattate in causa. — *Omissis*.

CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 1° aprile 1980, n. 2116 — PEDACE Presidente — LO SURDO Relatore — DETTORI P. M. (concl. conf.). — Cardelli (avv. ti Minzi e Cavallari) - Scheda (avv. Dalla Verità).

Conferma App. Bologna, 15 gennaio 1977.

Impugnazioni in materia civile in genere — Cause scindibili — Pluralità di decisioni sostanzialmente auto-

(1-2) L'orientamento è pacifico in ordine alla prima massima.

Sulla prima parte di essa v., comunque, fra le pronunce più recenti, Cass., 23 maggio 1972, n. 1605, in *Foro ital.*, 1972, col. 2002 e segg. (in motivazione); App. Firenze, 27 giugno 1967, in *Rep. giust. civ.*, 1968, voce «Impugnazione civile», n. 38; Cass., 22 luglio 1963, n. 2021, in *Mass. Giur. ital.*, 1963, col. 692. Più in generale sulla disciplina riservata, nelle fasi di impugnazione, alle cause scindibili cfr. in dottrina la limpida esposizione di REDENTI, *Dir. proc. civ.*, II, Milano, 1957, pag. 339 e segg., nonché — da ultimo — di ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, 1979, pag. 802 e segg.

Nella motivazione della sentenza annotata si legge peraltro anche una affermazione che appare imprecisa, o quantomeno equivoca, e ciò precisamente dove si sottolinea che «trattandosi di litisconsorzio processuale in primo grado in cause scindibili, la regola generale sancita dall'art. 332 codice di proc. civile è che il giudizio di secondo grado si debba svolgere con la partecipazione di tutti coloro che furono parti in prime cure, talché sarebbe stato obbligo del giudice del gravame di disporre la notificazione ai litisconsorti rispetto ai quali l'appello non fosse ormai escluso o precluso» (corsivo nostro). Al riguardo va, per contro, tenuto fermo che la notificazione prevista dall'art. 332 — a differenza della *ad citato* ad integrazione del contraddittorio di cui all'art. 331 — si risolve in una mera *litis denuntiatio*, e per conseguenza i suoi destinatari non divengono sol per ciò parti anche del procedimento di impugnazione; tale partecipazione avrà infatti luogo solo in quanto effettivamente essi propongano — in via incidentale (ex art. 333) — proprie impugnazioni (su tale in controverso insegnamento cfr., per tutti, REDENTI, *op. cit.*, pag. 340-341; SATTA, *Commentario al cod. di proc. civ.*, II, 2, Milano, 1962, pag. 76; in giurisprudenza cfr. recentemente Cass., 18 maggio 1976, n. 1767, in *Mass. Giur. ital.*, 1976, col. 466 e Cass., 15 novembre 1973, n. 3036, in *Mass. Giur. ital.*, 1973, col. 1040).

In ordine alla seconda massima l'indirizzo giurisprudenziale è assai consolidato. Oltre a Cass., 14 marzo 1977, n. 1028, in *Mass. Giur. ital.*, 1977, col. 244 (cit. in motivazione nella sentenza in epigrafe), v. pure fra le pronunce più recenti Cass., 6 giugno 1975, n. 2256, in *Mass. Giur. ital.*, 1975, col. 1635 e Cass., 3 ottobre 1972, n. 2839, *ivi*, 1972, col. 1073. In senso sostanzialmente analogo cfr., in dottrina, GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni civili*, Milano, 1952, I, pag. 234-235; PROVINCIALI, *Delle impugnazioni in generale*, Napoli, 1962, pag. 252, nota 48; ANDRIOLI, *Commento al cod. di proc. civile*, Napoli, 1956, II, pag. 403, che sottolinea come, nell'ipotesi (peraltro un pò inverosimile) in cui i termini non siano ancora decorsi, all'annullamento deve seguire il rinvio ad altro giudice affinché venga ordinata la notificazione alle parti nei cui riguardi non si siano ancora verificate preclusioni od esclusione.

Quest'ultimo autore pare tuttavia aver recentemente mutato in parte avviso al riguardo (*Diritto processuale civile*, I, cit., pag. 803-804), e ciò precisamente nel senso di escludere senza alcuna riserva la possibilità di un annullamento da parte della

nome — Ammissibilità di impugnazione contro un solo vincitore (Codice di proc. civile, art. 332).

Impugnazioni in materia civile in genere — Cause scindibili — Mancato ordine di notificazione della impugnazione — Conseguenze (Codice di proc. civile, art. 332).

La sentenza che decide più cause tra loro scindibili è solo formalmente unica, constando in realtà di tante pronunce quante sono le cause cumulate che rimangono indipendenti anche in fase di gravame. Pertanto la circostanza che l'appello venga proposto da una parte nei confronti di uno soltanto dei vincitori non può determinare, anche se l'impugnazione non venga estesa alle altre parti e alle connesse pronunce, l'inammissibilità del gravame proposto (1).

Qualora il giudice di appello, in ipotesi di cause scindibili, non abbia disposto la notificazione della impugnazione alle altre parti ai sensi dell'art. 332 codice di proc. civile, ed abbia invece direttamente pronunciato sul gravame, la sentenza non è nulla ma può essere annullata qualora, nel momento in cui la Cassazione è chiamata a decidere, non sia ancora decorso il termine per la proposizione dell'appello. In caso contrario l'inosservanza dell'art. 332 non produce effetto (2).

Cassazione della pronuncia resa omettendo di disporre la notificazione della impugnazione ex art. 332 (uno spunto analogamente orientato è già in SATTA, *op. loc. cit.*); e ciò «sia perché non vengono tenuti in considerazione gli artt. 354 e 383, 3° comma, sia, e soprattutto, perché la scindibilità delle cause non consente di estendere a sentenze, rese tra le parti originarie, vizi afferenti a rapporti che interessano soggetti, che non hanno acquisito la qualità di parti né l'acquisirebbero, a seguito dello stesso ordine di notificazione, nel procedimento di impugnazione».

Le argomentazioni non paiono tuttavia pienamente persuasive: la inapplicabilità degli articoli citati deriva infatti semplicemente dalla circostanza che il rinvio dovrebbe avvenire a giudice di egual grado di quello che aveva pronunciato la sentenza di gravame annullata (e non al giudice di primo grado, trattandosi appunto in sede di rinvio di applicare l'art. 332); né il vertere in ipotesi di cause scindibili dovrebbe poi di per sé ostare al riconoscimento di una eventuale irrivalenza della pronuncia di appello emessa senza rispettare le disposizioni poste dall'art. 332 per assicurare l'unità delle fasi di impugnazione; la scindibilità implica infatti la indipendenza delle cause riunite quanto al merito della decisione, non necessariamente anche l'inesistenza, sotto il profilo rituale, di possibili condizionamenti, dovuti appunto al fatto della riunione avutasi in primo grado, almeno potenzialmente idonei a giustificare l'annullabilità sancita dalla Suprema Corte a carico della sentenza di gravame che di essi ometta di tener conto.

Dall'orientamento giurisprudenziale ricordato non emerge peraltro, almeno espressamente, alcuna presa di posizione per il caso in cui — quando la Cassazione è chiamata a pronunciarsi — i termini per la proposizione dell'appello siano bensì decorsi per tutte le parti, ma non inutilmente in quanto (consti che) una delle parti che non hanno ricevuto la notifica della prima impugnazione abbia tempestivamente proposto, in via principale (non essendosi attualizzato l'onere dell'art. 333), altro gravame contro la medesima sentenza. Gravame che, pur là dove non abbia potuto venir riunito al primo ai sensi dell'art. 335, deve considerarsi senz'altro ammissibile: trattandosi di cause scindibili, la non applicazione dell'art. 335 rimane infatti senza effetto in quanto i due procedimenti sono chiamati a svolgersi su ben distinti oggetti (v. BARONE, *Impugnazioni contro la stessa sentenza e mancata riunione*, in *Foro ital.*, 1975, I, 2521 e segg. e spec. 2527 e CERINO-CANOVA, *Impugnazioni separate contro la stessa sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, pag. 298 e segg. e spec. 327 e segg.; al riguardo, non sussistendo un onere di impugnazione incidentale, non vengono in considerazione le divergenze che dividono i due autori citati quanto alle conseguenze della violazione dell'art. 333: al riguardo v. comunque, BARONE, *Ancora sulle impugnazioni separate contro la stessa sentenza*, in *Foro ital.*, 1977, I, 68 e segg.).

Nell'ipotesi così delineata — e sviluppando i principi che ispirano la giurisprudenza della Suprema Corte in cui si inserisce anche l'annotata sentenza — è da ritenere che, qualora Italy

vere che la lavoratrice denunciata ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione entro novanta giorni dal licenziamento di idonea certificazione, esclude qualsiasi altra forma di conoscenza. Ne consegue — secondo la ricorrente — che il mancato esercizio da parte della dipendente della suddetta facoltà comporta acquiescenza al provvedimento e fa venire meno il diritto di ottenere la ricostituzione del rapporto.

Il ricorso non è fondato. L'art. 2 legge 26 agosto 1950 n. 860 (che costituisce il precedente legislativo della norma di cui si denuncia la violazione) imponeva il divieto di licenziamento delle lavoratrici « durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico ». Nel vigore di quella norma varie sentenze di questa corte avevano affermato il principio che la esibizione del certificato medico non aveva un mero valore probatorio, ma costituiva un elemento essenziale condizionante il divieto di licenziamento (n. 2061 del 1965, *Foro it.*, Rep. 1965, voce *Lavoro* (rapporto), n. 497; n. 1405 del 1971, *id.*, Rep. 1971, voce *cit.*, n. 475; n. 1291 del 1977, *id.*, Rep. 1977, voce *cit.*, n. 839).

La legge 30 dicembre 1971 n. 1204 ha innovato profondamente il sistema precedente stabilendo all'art. 2 che « il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice, licenziata nel periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano ».

Nel collegare il divieto di licenziamento al fatto obiettivo della gravidanza la nuova legge ha negato rilevanza per quanto riguarda il diritto alla ricostituzione del rapporto alla conoscenza che dello stato di gravidanza abbia avuto il datore di lavoro prima del licenziamento ed ha esonerato la lavoratrice dall'onere di documentare, prima dell'eventuale licenziamento, il proprio stato. Ha imposto, invece, alla lavoratrice l'onere di reagire al licenziamento prescrivendo sia la modalità della reazione (presentazione della certificazione dalla quale risulti che vi erano le condizioni ostative del licenziamento) sia il termine (novanta giorni dal licenziamento).

Il nuovo sistema, da una parte, soddisfa l'esigenza di evitare che, come avveniva in passato, la lavoratrice possa essere pregiudicata dalla mancata produzione del certificato medico durante il normale svolgimento del rapporto, dall'altra, una volta intervenuto l'evento che illegittimamente pone termine al rapporto medesimo, per esigenze di certezza impone alla lavoratrice, resa accorta della iniziativa pregiudizievole del datore di lavoro, di far valere il suo diritto in un termine breve, documentando le condizioni che ne impedivano il licenziamento. Se la lavoratrice non esercita questo suo diritto con le modalità e nel termine stabilito non può più ottenere il ripristino del rapporto di lavoro ed il licenziamento, anche se oggettivamente sussistevano le condizioni del divieto, non è più impugnabile.

Tuttavia, come si è visto, il divieto del licenziamento è collegato al fatto obiettivo della gravidanza ed il licenziamento, operato in violazione del divieto, costituisce pur sempre un atto illegittimo che assume il carattere della illiceità ed è penalmente sanzionato se il datore di lavoro era a conoscenza dello stato di gravidanza (art. 31 legge 30 dicembre 1971 n. 1204).

Come atto illecito, il licenziamento operato in dispregio del divieto obbliga il datore di lavoro al risarcimento del danno nei confronti della dipendente, la quale può far valere il suo diritto nel termine della prescrizione.

In tal modo non si toglie valore al termine di novanta giorni previsto dal citato art. 2 per ottenere il ripristino del rapporto di lavoro perché il contenuto delle due tutele è radicalmente diverso: l'art. 2 riconosce alla lavoratrice la facoltà di conseguire la ricostituzione del rapporto di lavoro e di rimuovere definitivamente gli effetti del licenziamento intimato in violazione del divieto; il risarcimento del danno produce il risultato più modesto di compensare il pregiudizio economico sofferto dalla lavoratrice per il fatto che il licenziamento, il quale conserva la sua efficacia, è avvenuto prima della scadenza del periodo (gravidanza e puerperio) nel quale opera il divieto. A questi criteri si è sostanzialmente uniformato il Tribunale di Roma, il quale dopo avere dato atto che « l'appellante non ha osservato le prescrizioni stabilite per ottenere il ripristino del rapporto », ha aggiunto che « il licenziamento deve essere pur sempre dichiarato illegittimo » ed ha riconosciuto alla Calvitti, implicitamente ma chiaramente a titolo di risarcimento del danno, oltre alle indennità di fine rapporto, quanto le sarebbe spettato fino

al 1° agosto 1974, epoca nella quale, con il compimento di un anno di età del bambino, cessava il divieto di licenziamento.

In considerazione della delicatezza della questione appare equo dichiarare interamente compensate le spese del giudizio di casazione.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 15 aprile 1980, n. 2448; Pres. MIRABELLI, Est. BOLOGNA, P. M. DEL GROSSO (concl. conf.); Fall. soc. Ianficio Banci (Avv. PICCHINENNA, PARDI, FANFANI) c. Soc. Bobbie Brooks Incorporated (Avv. SELVAGGI, BERNINI). Conferma App. Firenze 1° settembre 1977.

Delibazione — Sentenza arbitrale statunitense — Convenzione di New York — Applicabilità — Limiti — Conseguenze — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 797, 800; legge 19 gennaio 1968 n. 62, adesione alla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione, art. II, V).

Delibazione — Sentenza arbitrale statunitense — Efficacia in Italia — Preventiva dichiarazione di esecutività negli Stati Uniti d'America — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 797, 800; legge 19 gennaio 1968 n. 62, art. II, III).

Nel giudizio per la dichiarazione di efficacia in Italia di sentenza arbitrale pronunciata negli Stati Uniti d'America, la esistenza della clausola compromissoria in forma scritta, necessaria ai fini della validità della pattuizione, deve essere accertata, in applicazione dell'art. V e non dell'art. II della convenzione di New York 10 giugno 1958, in base alla legge statunitense che consente di ritenere sussistente tale requisito nel caso di clausola arbitrale inserita negli ordini di acquisto emessi dalla società nordamericana e richiamati nelle fatture inviate dal venditore italiano in una con la merce richiesta. (1)

(1) L'affermazione riassunta nella massima muove dal rilievo che l'art. II della convenzione di New York 10 giugno 1958 (sul quale si possono consultare, fra le più perspicue, Cass. 18 settembre 1978, n. 4167, *Foro it.*, 1978, I, 2422, con nota redazionale; 18 maggio 1978, n. 2392, *id.*, 1979, I, 158, con ulteriori richiami; cui *adde* Cass. 11 settembre 1979, n. 4746, *id.*, Rep. 1979, voce *Arbitrato*, n. 35; e in dottrina, anche per ulteriori indicazioni, LEVONI, *Forma e sottoscrizione della clausola compromissoria adietta a polizza di carico secondo la convenzione di New York del 1958*, in *Giur. it.*, 1979, I, 1, 1, 1165, in nota alla sent. 2392/78) disciplina « il tema della deroga alla giurisdizione dei giudici degli Stati contraenti e riconosce la giurisdizione esclusiva a favore dell'arbitro straniero » in ordine alle controversie devolute alla sua cognizione mediante clausola compromissoria « prevista in una convenzione scritta », laddove l'art. V della medesima convenzione « opera su piano completamente diverso e disciplina, precisamente e concretamente, l'azione diretta ad ottenere l'esecuzione di sentenze arbitrali straniere (già pronunciate) negli Stati contraenti secondo le norme processuali loro proprie », elencando, nel n. 1, gli elementi la cui esistenza la parte controinteressata ha l'onere di provare ai fini del diniego del riconoscimento e dell'esecuzione della sentenza arbitrale, ed indicando, nel n. 2, le condizioni in base alle quali il giudice rifiuta *ex officio* riconoscimento ed esecuzione della stessa sentenza arbitrale.

La distinzione, ricollegabile alle opinioni di alcuni autori [per tutti, TAMBURINI, *Efficacia dell'accordo arbitrale e connessione di cause con riferimento alla convenzione di New York*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, 556, spec. 567-569 testo e note (32) e (37); *adde*, per rilievi di carattere generale, FAZZALARI, *Dall'arbitrato « mercantile » all'arbitrato « di diritto comune »*, *id.*, 1973, 201, spec. 207-209; *Id.*, *Istituzioni*, 1979, 237-238], che trova un punto di riferimento nella richiamata Cass. 20 gennaio 1977, n. 272, *Foro it.*, Rep. 1977, voce *Delibazione*, n. 21 (per la quale gli art. IV e V della convenzione di New York fanno carico alla parte, nei cui confronti il lodo arbitrale viene invocato, di dimostrare l'eventuale invalidità della clausola compromissoria, o della nomina degli arbitri e del relativo procedimento, in base al regolamento contrattuale, o, in difetto, alla legge dello Stato in cui il lodo è stato reso), non sembra del tutto in linea né con le argomentazioni di Sez. un. 27 aprile 1979, n. 2429, *id.*, 1980, I, 190, con nota redazionale, nella quale si è condotto un esame coordinato degli art. II e V della convenzione di New York, per stabilire se la giurisdizione sulla controversia appartenesse al giudice italiano ovvero all'arbitro rituale straniero, cioè per un accertamento che, secondo la riportata sentenza, sarebbe invece coperto senza residui dal solo art. II, né con quella parte della motivazione di Cass. 2 maggio 1960, n. 968, *id.*, 1960, I, 736 — *italy* quale oltre gli autori ricordati da TAMBURINI, *op. cit.*, nota (32), si può consultare anche LUZZATTO, *Una questione senza risposta: la « forma » della clausola compromissoria per arbitro estero*, in *Dir. maritt.*, 1977, 403 ss. spec. 405 testo e nota — nella quale si è affermato, in termini generali, che « il sistema della convenzione stipulata a New York il 10

La sentenza arbitrale emanata negli Stati Uniti d'America può essere dichiarata efficace in Italia in mancanza della preventiva dichiarazione di esecutività nello Stato della pronunzia. (2)

La Corte, ecc. — *Svolgimento del processo.* — Con sentenza arbitrale resa in data 3 dicembre 1975 dal Commercial Arbitration Association in Cleveland la s.a.s. lanificio Walter Banci e C. di Prato era condannata al pagamento della somma di dollari 1.125.116 ed alle spese del procedimento a favore della soc. Bobbie Brooks Incorporated (Ohio-U.S.A.).

Quest'ultima società con atto notificato il 1° ed il 7 giugno 1976 conveniva la soc. lanificio W. Banci davanti alla Corte d'appello di Firenze per sentir dichiarare efficace in Italia la menzionata sentenza arbitrale, ai sensi della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62: a sostegno della domanda la società attrice precisava che la sentenza arbitrale era stata pronunziata in dipendenza di una clausola arbitrale apposta sul retro degli ordini di acquisto emessi e sottoscritti dall'attrice ed accettati dalla convenuta, che la vertenza era sorta in ordine al quantitativo, alle caratteristiche e qualità del tessuto fornito dalla società italiana, che quest'ultima non aveva partecipato al procedimento arbitrale pur essendo stata chiamata regolarmente in causa.

Il lanificio W. Banci si costituiva davanti alla Corte d'appello di Firenze, eccependo, tra l'altro, l'inesistenza di atto scritto in ordine alla clausola compromissoria e la mancanza dell'esecutività della sentenza arbitrale in base alle stesse leggi statunitensi, oltre alla contrarietà della medesima all'ordine pubblico italiano per mancanza di motivazione.

Con sentenza 17 giugno-1° settembre 1977 la corte di Firenze dichiarava l'efficacia in Italia della sentenza arbitrale *de qua*, formulando le seguenti proposizioni argomentative: a) la convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958, e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62, rappresenta in materia una *lex specialis*, che prevale sulle disposizioni generali di cui agli art. 797 e segg. del codice di procedura civile; b) la soc. lanificio Banci ha sollevato l'eccezione di inesistenza o di invalidità di una clausola compromissoria, legittimante nella specie il procedimento arbitrale in relazione agli art. II e V, lett. a), della convenzione di New York; la questione deve essere esaminata sulla base della legge statunitense, essendo pacifico che l'accordo *de quo* venne perfezionato negli Stati Uniti

giugno 1958, per semplificare ancor di più il compito di accertare la legge che regola i requisiti formali del compromesso, alla norma dell'art. 26 delle preleggi italiane, ha proposto di sostituire il criterio, ancora più semplice, secondo il quale i requisiti formali di validità del compromesso sono determinati dalla legge stabilita dalla volontà delle parti, o, in mancanza di volontà espressa, dalla stessa legge destinata a regolare lo svolgimento della procedura arbitrale, cioè del paese dove l'arbitrato ha luogo. E il cennato imperfetto coordinamento tra le ricordate pronunzie non sembra privo di conseguenze se è vero che la riportata sentenza ha ritenuto sussistente nella specie il requisito di validità (forma scritta) della clausola compromissoria alla stregua della legge statunitense (per analoga affermazione in relazione al diritto inglese: Cass. 27 febbraio 1979, n. 1273, *Foro it.*, 1980, I, 1421, con nota di richiami), in applicazione dell'art. V della convenzione di New York, versandosi in tema di azione diretta ad ottenere l'esecuzione di sentenza arbitrale nordamericana (già pronunziata), laddove la citata Cass. n. 2429 del 1979 ha affermato, «riguardo all'accertamento della compromettibilità, che se è la legge del giudice adito per il riconoscimento della sentenza arbitrale quella che in tale sede rileva, deve essere la legge del giudice adito per il merito quella che rileva agli effetti della pronunzia sulla competenza giurisdizionale», alla stregua del coordinamento degli art. II, n. 1, e V, n. 2/a, della stessa convenzione e della lettura del primo alla luce del secondo, pur vertendosi, come si è detto, in sede di regolamento di giurisdizione, proposto in pendenza del processo avanti il giudice italiano e prima del deferimento della controversia all'arbitro straniero in conformità della clausola compromissoria.

(2) In linea con la riportata sentenza appare la citata Cass. n. 1273 del 1979 per la quale la sentenza arbitrale inglese (avendo carattere definitivo ed attiudine a passare in giudicato indipendentemente dall'esperimento della procedura per *enforcement*, nella forma *by originating summons*, prevista dall'art. 26 dell'*Arbitration Act*, volta a farle acquistare l'esecutorietà), può essere dichiarata esecutiva in Italia a norma della convenzione di New York 10 giugno 1958 anche se non sia stata esperita l'indicata procedura.

Per qualche riferimento, a proposito di riconoscimento di sentenza francese in relazione all'art. 6 della convenzione di Bruxelles del 1968, App. Milano 4 dicembre 1979, *id.*, 1980, I, 2009, con nota di richiami.

C. M. BARONE

d'America, ove alla soc. Bonnie Brooks (proponente la fornitura di tessuti) pervenne l'accettazione da parte della ditta venditrice; invero negli ordini di acquisto provenienti dalla società americana era inserita tra gli *standard terms and conditions* anche la clausola compromissoria deferente le controversie nascenti dal contratto ad un collegio di tre arbitri nella città di Cleveland (Ohio) secondo le regole della American Arbitration Association; e tali ordini di acquisto venivano diretti alla Verrazzano Trading Co., la quale era agente del lanificio Banci per le vendite negli Stati Uniti; a sua volta il lanificio Banci provvedeva ad inviare alla soc. Bobbie Brooks insieme con la merce proprie fatture, facenti esplicito riferimento ai singoli ordini di acquisto, e tali fatture costituiscono scritture di accettazione della proposta contrattuale scritta contenente la clausola arbitrale; lo scambio di documenti ora richiamato realizza l'elemento formale richiesto come atto scritto dall'art. II della convenzione di New York; c) poiché deve trovare applicazione il diritto statunitense in ordine ai requisiti formali necessari all'esistenza e validità della clausola arbitrale, si rileva che nel diritto statunitense non vige una norma analoga all'art. 1341 cod. civ. e che circa l'esistenza nella specie di una valida clausola arbitrale secondo tale ordinamento giuridico si è pronunziata favorevolmente la Corte federale distrettuale dell'Ohio del Nord in data 6 maggio 1975; detta validità risulta dall'*United States Arbitration Act* § 4 e § 206 e dall'*Uniform Arbitration Act* del 1956 § 2; d) il procedimento arbitrale è stato ritualmente condotto, in quanto la soc. lanificio Banci era stata regolarmente invitata a parteciparvi ma si era rifiutata di farlo; ed in questa sede deliberativa detta società si è limitata a prospettare un dubbio, pur incombente alla stessa società l'onere della prova relativa, ai sensi dell'art. V della convenzione di New York; e) in relazione all'art. V, lett. e), si rileva che la sentenza arbitrale *de qua* è definitiva e vincolante per le parti secondo l'ordinamento statunitense applicabile: l'*United States Arbitration Act* richiede uno *award* con la conferma del lodo da parte di una corte distrettuale, soltanto se le parti abbiano previsto ciò nella clausola arbitrale (§ 9) ovvero l'abbiano concordemente richiesto (§ 207), mentre l'*Uniform Arbitration Act* richiede una *confirmation of an award* soltanto ai fini dell'esecuzione coattiva (§ 13); f) né sussistono le ipotesi di cui all'art. V, parte seconda, in ordine al rigetto *ex officio* dell'istanza di delibazione, ipotesi riguardanti la non deferibilità agli arbitri della controversia secondo la legge del giudice della delibazione e la contrarietà all'ordine pubblico interno: la prima ipotesi non ricorre, vertendosi in materia commerciale suscettibile di arbitrato secondo la legge italiana; né ricorre la seconda in relazione alla dedotta mancanza di motivazione del lodo, poiché la contrarietà all'ordine pubblico italiano deve essere valutata in rapporto con le statuizioni della sentenza e non con la sua motivazione in quanto la convenzione di New York non prevede da parte del giudice della delibazione alcun controllo sul merito della decisione e sulla relativa motivazione, e da ultimo poiché la successiva convenzione di Ginevra in data 21 aprile 1961 (resa esecutiva in Italia con legge 10 maggio 1970 n. 418) non considera la motivazione elemento essenziale del lodo ai fini della sua delibazione.

Avverso la sentenza della corte di Firenze la curatela del fallimento della soc. lanificio Banci ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi di annullamento. La soc. Bobbie Brooks Incorporated resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione. — Con i motivi primo e secondo del ricorso, che debbono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione oggettiva delle censure, il fallimento della s.a.s. lanificio W. Banci deduce rispettivamente la violazione degli art. II e V della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 62 del 19 gennaio 1968), dell'art. 26 disp. sulla legge in generale, degli art. 1325, 1326 e 1327 cod. civ., e la violazione dei medesimi art. II e V della citata convenzione, in relazione al paragrafo 2 dell'*United States Arbitration Act* del 12 febbraio 1925 (emanato il 3 settembre 1954 e 31 luglio 1970) ed al paragrafo 1 dell'*Uniform Arbitration Act* del 30 agosto 1956. E precisamente si sostiene che con la sentenza impugnata in questa sede, a) la Corte d'appello di Firenze avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto *inter partes* (riguardante la fabbricazione e la fornitura di tessuti da parte del lanificio W. Banci a favore della società statunitense Bobbie Brooks Incorporated) si fosse perfezionato in America, mentre per il perfezionamento del contratto non era necessaria la conoscenza da parte della società statunitense dell'accettazione della proposta ma bastava la semplice esecuzione della prestazione da parte della società italiana; e con un atto scritto in un atto scritto poteva ritenersi stipulato in ordine alla clausola compromissoria

ria, la cui validità per la legge italiana deve essere esclusa; b) anche ammesso che la questione circa l'esistenza e la validità della clausola compromissoria possa essere decisa nella specie sulla base della legge statunitense, i giudici di appello avrebbero ommesso di esaminare il punto se — in relazione all'art. II, n. 2, della convenzione di New York, che è anche legge interna statunitense oltre che norma internazionale — possa ritenersi esistente e valida una clausola compromissoria riprodotta a stampa nello scritto di una sola delle parti, al quale scritto l'altra parte (il lanificio Banci) abbia fatto generico riferimento nelle sue fatture commerciali senza riprodurre il testo; i medesimi giudici non avrebbero altresì rilevato che le fatture sono dichiarazioni di scienza relative al tipo e quantità della merce e non contengono — se non eccezionalmente — elementi negoziali.

Le censure sono infondate. Si deve premettere che la presente controversia trae origine dall'azione diretta alla dichiarazione dell'efficacia in Italia della sentenza arbitrale, resa il 3 dicembre 1975 dal *Commercial Arbitration Association* in Cleveland, ai sensi degli art. III e seguenti della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata in New York il 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 19 gennaio 1968.

Avendo riguardo ai termini della controversia ed al contenuto delle tesi sviluppate nelle loro difese dalle parti, si devono preliminarmente precisare il contenuto ed i rapporti reciproci degli art. II e V della citata convenzione, la cui congiunta violazione è stata denunciata dal fallimento ricorrente.

L'art. II disciplina il tema della deroga alla giurisdizione dei giudici degli Stati contraenti e riconosce la giurisdizione esclusiva a favore dell'arbitro straniero e parallelamente l'obbligo dei giudici degli Stati contraenti di rimettere all'arbitro straniero la cognizione di quelle controversie che risultino essere compromesse in arbitro straniero sulla base di una clausola arbitrale prevista in una convenzione scritta (Cass. 1976 n. 1877, *Foro it.*, Rep. 1976, voce *Arbitrato*, nn. 26, 27; 1976 n. 1439, *id.*, 1976, I, 1495; 1973 n. 2969, *id.*, Rep. 1974, voce *Giurisdizione civ.*, n. 69; 1971 n. 3620, *id.*, 1972, I, 615; 1970 n. 470, *id.*, 1970, I, 1051).

In tale contesto la disposizione prevede due condizioni: l'esistenza di una convenzione scritta riguardante la compromissione in arbitri, l'accertamento da parte del giudice (investito della causa e tenuto a spogliarsene per effetto della suddetta deroga) che la convenzione non sia « caduque », inoperante o « non susceptible d'être appliquée ». In ordine alla prima condizione l'articolo in esame contiene una definizione esplicativa dell'estensione concettuale dell'espressione « convention écrite », ritenuta equivalente ad una « clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes ».

L'art. V della convenzione opera su piano completamente diverso e disciplina, precisamente e concretamente, l'azione diretta ad ottenere l'esecuzione di sentenze arbitrali straniere (già pronunziate) negli Stati contraenti secondo le norme processuali loro proprie (art. III) e sulla base di una documentazione comprendente la copia autenticata della sentenza arbitrale, la copia autenticata della convenzione scritta ed eventualmente una traduzione ufficiale (art. IV).

Più precisamente, secondo il n. 1 del citato art. V, il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale non possono essere rifiutati se la parte controinteressata non abbia provato a) l'incapacità delle parti secondo la legge applicabile alla convenzione scritta ovvero l'invalidità di questa secondo la legge regolatrice ovvero, in difetto, secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale è stata pronunziata, b) il difetto di contraddittorio per impossibilità di difesa, c) il superamento dei limiti del compromesso, d) l'irregolare costituzione del giudice e l'inosservanza delle norme in tema di procedura arbitrale previste convenzionalmente ovvero, in difetto, dalla legge del luogo, e) il difetto di obbligatorietà della sentenza arbitrale, il suo annullamento, la sospensione della sua efficacia, da parte di un'autorità competente secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale sia stata pronunziata; inoltre ai sensi del n. 2 dell'art. V il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale possono essere rifiutati *ex officio* quando risultino la non compromettibilità in arbitri della controversia e la contrarietà all'ordine pubblico secondo la legge del luogo dell'esecuzione.

Va premesso che, nella specie in esame, riguardante l'esecuzione in Italia di una sentenza arbitrale statunitense già pronunziata, *inter partes*, deve trovare applicazione il citato art. V della convenzione (e non l'art. II) insieme con il principio che la dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale straniera è un atto dovuto per l'ordinamento giuridico italiano se il giudice

italiano non rilevi *ex officio* la non compromettibilità in arbitri della controversia o la contrarietà all'ordine pubblico ovvero se la parte interessata a contestare l'esecuzione della stessa sentenza non fornisca la prova della sussistenza di una delle espresse condizioni ostative al riconoscimento ed alla esecuzione, e, precisamente, per quanto concerne la questione dibattuta in causa, la prova dell'invalidità della convenzione (clausola compromissoria) secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale è stata emessa (art. V, n. 1, lett. a).

Ed in tal senso si è già espressa questa corte in Cass. 20 gennaio 1977, n. 272 (*id.*, Rep. 1977, voce *Delibazione*, n. 21).

La tesi contraria del ricorrente appare apoditticamente affermata: invero, in ragione della chiara formulazione delle citate disposizioni, non è dato individuare valide ragioni per cui il giudizio di dichiarazione dell'esecutorietà della sentenza arbitrale, regolato espressamente dagli art. III, IV, V della convenzione di New York, dovrebbe comunque trovare applicazione anche l'art. II, e ciò in quanto l'art. V riguarderebbe soltanto i requisiti sostanziali della clausola compromissoria, mentre l'art. II riguarderebbe i requisiti formali della stessa, gli uni e gli altri definibili come presupposti o condizioni di fondatezza del giudizio di esecutorietà.

Nell'ottica normativa e concettuale ora precisata si muove la parte essenziale della motivazione della sentenza impugnata in questa sede.

Invero, a prescindere dall'affermato collegamento tra luogo di stipulazione della convenzione scritta e della clausola compromissoria (Stati Uniti di America) e dal riferimento all'art. 2 della disp. sulla legge in generale (legge regolatrice della forma degli atti) al fine di individuare la legge applicabile nella specie (collegamento e riferimento irrilevanti in relazione al citato art. V, n. 1, lett. a, che richiede in tema di validità della clausola in difetto di una legge convenzionalmente applicabile, l'applicazione della legge del luogo in cui la sentenza arbitrale sia stata pronunziata), la decisione della corte di Firenze, disattendendo le eccezioni del lanificio Banci: 1) ha individuato, secondo la legge statunitense, la convenzione scritta e la relativa clausola compromissoria, e ciò sulla base dello scambio degli ordini di fornitura provenienti dalla soc. Bobbie Brooks e comprendenti la clausola *de qua* (« qualsiasi controversia o pretesa insorgente dal presente contratto o relativa ad esso ed al suo inadempimento dovrà essere risolta per arbitrato davanti ad un collegio di tre arbitri nella città di Cleveland —, Ohio — secondo le regole dell'*American Arbitration Association* ») con le fatture provenienti dal lanificio e comprendenti un esplicito riferimento a singoli ordini di fornitura; 2) al fine di affermare l'esistenza della validità della convenzione e della clausola scritta, ha richiamato il par. 2 dell'*United States Arbitration Act* (« A written provision in a contract evidencing a transaction involving commerce to settle by arbitration a controversy thereafter arising out of such contract of transaction... shall be valid, irrevocable, and enforceable save upon such grounds as exist at law or in equity for the revocation of any contract ») ed il par. 1 dell'*Uniform Arbitration Act del 1956* (« A written agreement to submit an existing controversy to arbitration or a provision in a written contract to submit to arbitration any controversy thereafter arising between the parties, is valid, enforceable and irrevocable save upon such grounds as exist at law or in equity for the revocation of any contract »), in forza dei quali paragrafi è sufficiente l'inserimento senza particolari forme della clausola in un contratto scritto; 3) ha fatto riferimento alla sentenza della Corte federale distrettuale dell'Ohio del Nord in data 6 maggio 1965 che aveva ritenuto l'esistenza della clausola compromissoria scritta *inter partes* ordinando al lanificio Banci di partecipare all'arbitrato richiesto dalla Bobbie Brooks, così ammettendo implicitamente la validità della clausola compromissoria in relazione alle contestazioni sollevate dal lanificio Banci.

Per queste ragioni la corte fiorentina ha ritenuto valida la convenzione arbitrale secondo la legge del luogo dove la sentenza arbitrale è stata resa.

Al riferimento alle disposizioni normative statunitensi possono essere aggiunti alcuni rilievi interpretativi dei concetti di « written provision » e « a written agreement » in tema di clausole compromissorie, desunti dai precedenti giurisprudenziali e dai pareri dei giuristi nord-americani (che in quell'ordinamento possiedono una rilevanza tutta particolare), che sono stati prodotti in causa.

Invero, l'atto scritto sufficiente a fondare la validità della clausola compromissoria non deve essere necessariamente identificato con l'atto sottoscritto dalle parti interessate ovvero con l'atto approvato specificamente in relazione a detta clausola; quest'ultimo, che deve risultare da atto scritto (« arbitration agreement »)

must be in writing to be enforceable»), non deve essere giustificata sulla base di una «mutuality of obligation», essendo sufficiente «that the parties by act or contract are committed to it», con l'effetto che «statutes which requires that an agreement to submit a controversy to arbitration be written does not require that such agreement be signed by party to be bound».

Detto orientamento appare nettamente prevalente, nell'ordinamento statunitense e conferma la validità, secondo quell'ordinamento, della convenzione, di cui si discute.

Da ultimo, l'argomento formulato dal fallimento del lanificio Banci ricorrente, secondo cui il perfezionamento della clausola compromissoria avrebbe avuto luogo a mezzo di fatture, le quali sono dichiarazioni di scienza (relative al tipo, qualità, quantità della merce) e non di volontà, appare inadeguato sotto un duplice profilo.

Come riconosce lo stesso ricorrente, le fatture commerciali possono anche avere valore negoziale in dipendenza del loro contenuto e soprattutto in ragione della funzione concretamente esercitata nel procedimento di formazione del contratto (e tale è il significato attribuito dalla corte di Firenze alle fatture del lanificio Banci); inoltre l'argomento stesso prescinde dalla sua riferibilità all'ordinamento statunitense, applicabile nella specie ai sensi dell'art. V della convenzione di New York, e sembra invece muoversi nel contesto delle tesi riguardanti l'applicazione dell'ordinamento italiano secondo le possibili derivazioni dell'art. II della stessa convenzione e dall'art. 26 delle disposizioni della legge in generale che, come si è detto, restano estranee alla soluzione della presente controversia.

Con il terzo motivo di ricorso (violazione degli art. I e V della citata convenzione di New York, dei paragrafi 9 e 207 del *United States Arbitration Act* del 12 febbraio 1925 emendato il 3 settembre 1954 ed il 31 luglio 1970 e dei paragrafi 11 e 14 dell'*Uniform Arbitration Act* del 30 agosto 1956; vizi di motivazione) si sostiene che la sentenza arbitrale straniera deve essere preventivamente dichiarata esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata; nella specie la sentenza arbitrale non essendo stata munita del «judgement on the award» richiesto negli Stati Uniti d'America per la sua esecuzione non potrebbe essere dichiarata esecutiva in Italia.

La censura è infondata. La convenzione di New York, di cui è causa, svincolandosi del meccanismo del doppio *exequatur* richiesto precedentemente in vigenza delle convenzioni di Ginevra del 1923 e del 1927, considera, ai fini del riconoscimento e dell'esecutorietà negli Stati contraenti, le sentenze arbitrali pronunziate in uno di detti Stati indipendentemente dall'efficacia esecutiva che potrebbe loro essere attribuita da un diverso e successivo intervento dei giudici del medesimo Stato, che sia previsto dalla clausola arbitrale o richiesto dalle parti per procedere all'esecuzione coattiva.

Ed in tal senso si è correttamente espressa la sentenza impugnata con riferimento ai paragrafi 9 e 207 dell'*United States Arbitration Act* ed 11 e 14 dell'*Uniform Arbitration Act*.

A ciò si deve aggiungere, per quanto concerne i requisiti necessari al riconoscimento ed all'esecutorietà della sentenza arbitrale in uno Stato contraente diverso da quello della pronunzia, che l'art. I, n. 1, della convenzione nel definire il proprio ambito richiama le sentenze arbitrali rese nel territorio di uno Stato contraente senza alcun riferimento alla loro esecutorietà.

Invero, le sentenze arbitrali considerate nella convenzione di New York sono quelle precisamente «obbligatorie» tra le parti, come si ricava dall'art. V, n. 1, lett. e, per il quale tra le cause ostative al riconoscimento ed all'esecuzione in uno Stato contraente diverso da quello della pronunzia (e la prova delle quali cause incombe sulla parte controinteressata) rientra la circostanza che la sentenza arbitrale non sia ancora «obbligatoria» per le parti o sia stata annullata o sospesa dall'autorità competente nello Stato della pronunzia.

In conclusione il ricorso deve essere respinto; le spese giudiziali del presente grado debbono essere, però, compensate, avendo riguardo alla complessità delle questioni trattate in causa.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione III civile; sentenza 14 aprile 1980, n. 2396; Pres. SBROCCA, Est. SCHERMI, P. M. DEL GROSSO (concl. conf.); Nascè e altra (Avv. ZAVATTARO ARDIZZI, CROCIANI) c. Moretti e altri. *Dichiara inammissibile ricorso avverso Trib. Bologna 4 giugno 1976.*

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie — Azione atipica qualificata in sentenza opposizione agli atti esecutivi — Im-

pugnazione — Rilevanza esclusiva della qualificazione fatta in sentenza (Cost., art. 111; cod. proc. civ., art. 517).

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie — Azione dell'ag-giudicatario per conseguire il prezzo della vendita — Legittimazione passiva — Mancata integrazione del contraddittorio — Conseguenze — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 331, 629, 632).

Al fine della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro una sentenza pronunciata in sede di opposizione per contestazioni inerenti al processo esecutivo, rileva esclusivamente la qualificazione data all'azione dalla sentenza stessa, ancorché eventualmente erronea. (1)

L'azione dall'aggiudicatario tendente a conseguire il ricavato della vendita di una parte del bene pignorato, effettuata dal custode prima dell'incanto, deve essere proposta nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato all'esecuzione forzata anche nel caso in cui sia intervenuta l'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti dei creditori, precedenti e intervenuti, dichiaratisi soddisfatti, traendo questi ultimi la loro legittimazione passiva dal fatto che si controverte su somme di danaro già distribuite che potrebbero dover essere restituite in caso di accoglimento della domanda; è inammissibile, pertanto, il ricorso per cassazione, proposto, contro la sentenza che pronuncia l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, dall'aggiudicatario che non ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal collegio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civile. (2)

La Corte, ecc. — *Svolgimento del processo.* — Il consorzio agrario provinciale di Bologna procedeva a pignoramento im-

(1) Principio pacifico: cfr. da ultimo Cass. 8 novembre 1978, nn. 5096, 5097 e 5098, *Foro it.*, Rep. 1978, voce *Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie*, nn. 60-62; 3 giugno 1978, n. 2792, *ibid.*, n. 63; 7 marzo 1978, n. 1132, *ibid.*, n. 64; 20 febbraio 1978, n. 820, *ibid.*, n. 65; 13 luglio 1977, n. 3147, *ibid.*, n. 66; 20 luglio 1976, n. 2880, *id.*, Rep. 1976, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 59; 10 dicembre 1974, n. 4178, *id.*, Rep. 1974, voce *Impugnazioni civili*, n. 9; 28 aprile 1974, n. 863, *ibid.*, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 154; 1° dicembre 1973, n. 3310, *id.*, Rep. 1973, voce *Impugnazioni civili*, n. 12; 13 ottobre 1972, n. 3042, *id.*, Rep. 1972, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 46; 19 aprile 1971, n. 1120, *id.*, 1971, I, 2854, con nota di richiami. In dottrina v. MANDRIOLI, *Opposizione all'esecuzione*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, 1980, XXX, 463; nonché S. SATTA, *Commentario*, 1965, III, sub art. 617, 480, e II, sub art. 323, 23, il quale osserva come tale regola trovi la sua giustificazione non tanto per un preteso assorbente rilievo della qualificazione data dal giudice all'azione in opposizione, quanto per il fatto che tale qualificazione deve essere contestata attraverso una impugnazione e questa non può che avvenire secondo le regole della sentenza qualificante. *Contra* D'ONOFRI, *Conseguenze della definizione che il giudice abbia dato alla domanda come opposizione agli atti esecutivi anziché come opposizione all'esecuzione*, in *Giur. it.*, 1961, I, 1, 357 ss. Utili indicazioni pure nella rassegna di CALVI, *Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, 1164 ss.

(2) Non si rinvencono precedenti specifici.

Cass. 14 marzo 1974, n. 707, *Foro it.*, Rep. 1974, voce *Impugnazioni civili*, n. 80, ha affermato l'obbligo di integrazione del contraddittorio, nella causa promossa contro il garante del concordato fallimentare, nei confronti del curatore, malgrado l'avvenuta chiusura del fallimento; parimenti Cass. 16 maggio 1975, n. 1911, *id.*, Rep. 1975, voce *cit.*, n. 98, ha affermato l'obbligo di integrare il contraddittorio da parte del giudice d'appello nel caso in cui la sentenza che ha deciso l'opposizione di terzo all'esecuzione non sia stata impugnata anche nei confronti del debitore esecutato; Cass. 26 giugno 1973, n. 1850, *id.*, 1973, I, 2031, con nota di richiami, ha escluso tale obbligo nei confronti dei creditori concorrenti nell'espropriazione forzata, in caso di opposizione all'esecuzione, sul presupposto che i creditori intervenuti nel procedimento di esecuzione agiscano sulla base dei rispettivi rapporti di credito, separati e distinti.

Per casi di incertezza e contrasti circa l'identificazione dell'immobile o degli accessori in esso compresi: cfr. Cass. 29 dicembre 1966, n. 2967, *id.*, Rep. 1966, voce *Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie*, n. 73; 25 gennaio 1966, n. 303, *ibid.*, n. 72; 18 gennaio 1951, n. 144, *id.*, Rep. 1951, voce *Esecuzione immobiliare*, n. 5; 9 dicembre 1966, n. 2884, *id.*, 1957, I, 248 e in *Der. fall.*, 1957, II, 289, con nota di ALVINO, *Identificazione dell'oggetto dell'alienazione nella vendita giudiziale.*

V. anche Cass. 17 giugno 1959, n. 1872, *Foro it.*, Rep. 1959, voce *Fallimento*, n. 604; 15 ottobre 1956, n. 3603, *id.*, Rep. 1956, voce *Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie*, n. 25.

Ritiene che l'opposizione per l'identificazione dell'immobile venduto dia luogo «ad un giudizio di cognizione che va instaurato con citazione delle parti, compreso il venditore», *ibid.*, n. 3705, *Diritto processuale civile*, 1980, 603. In giurisprudenza v. Cass. 31 luglio 1954, n. 2807, *Foro it.*, Rep. 1954, voce *cit.*, n. 64, dove si fa riferimento all'opposizione all'aggiudicazione di un immobile.

CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 15 aprile 1980 n. 2448

Presidente, MIRABELLI - Consigliere Rel., BOLOGNA -
P. M., DEL GROSSO (concl. conf.)

Fallimento s.a.s. Lanificio Banci (avv. Picchinenna, Pardi, Fanfani) contro Soc. Bobbie Brooks Inc. (avv. Selvaggi, Bernini).

Alla dichiarazione di esecutorietà di una sentenza arbitrale statunitense va applicato esclusivamente l'art. V della convenzione di New York del 10 giugno 1958 e non anche l'art. II, con la conseguenza che la validità della clausola compromissoria deve essere accertata secondo la legge del luogo in cui la sentenza è stata emanata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza arbitrale resa in data 3 dicembre 1975 dal Commercial Arbitration Association in Cleveland la s.a.s. lanificio Walter Banci e C. di Prato era condannata al pagamento della somma di dollari 1.125.116 ed alle spese del procedimento a favore della Soc. Bobbie Brooks Incorporated (Ohio-U.S.A.).

Quest'ultima società con atto notificato il 1° ed il 7 giugno 1976 conveniva la soc. lanificio W. Banci davanti alla Corte d'appello di Firenze per sentir dichiarare efficace in Italia la menzionata sentenza arbitrale, ai sensi della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 gennaio 1958 e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62: a sostegno della domanda la società attrice precisava che la sentenza arbitrale era stata pronunciata in dipendenza di una clausola arbitrale apposta sul retro degli ordini di acquisto emessi e sottoscritti dall'attrice ed accettati dalla convenuta, che la vertenza era sorta in ordine al quantitativo, alle caratteristiche e qualità del tessuto fornito dalla società italiana, che quest'ultima non aveva partecipato al procedimento arbitrale pur essendo stata chiamata regolarmente in causa.

Il lanificio W. Banci si costituiva davanti alla Corte d'appello di Firenze, eccependo, tra l'altro, l'inesistenza di atto scritto in ordine alla clausola compromissoria e la mancanza dell'esecutività della sentenza arbitrale in base alle stesse leggi statunitensi, oltre alla contrarietà della medesima all'ordine pubblico italiano per mancanza di motivazione.

Con sentenza 17 giugno-1° settembre 1977 la corte di Firenze dichiarava l'efficacia in Italia della sentenza arbitrale *de qua*, formulando le seguenti proposizioni argomentative: a) la convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il

10 giugno 1958, e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62, rappresenta in materia una *lex specialis*, che prevale sulle disposizioni generali di cui agli artt. 797 e segg. del codice di procedura civile; b) la soc. lanificio Banci ha sollevato l'eccezione di inesistenza o di invalidità di una clausola compromissoria, legittimante nella specie il procedimento arbitrale in relazione agli artt. II e V, lett. a), della convenzione di New York; la questione deve essere esaminata sulla base della legge statunitense, essendo pacifico che l'accordo *de quo* venne perfezionato negli Stati Uniti d'America, ove alla soc. Bobbie Brooks (proponente la fornitura di tessuti) pervenne l'accettazione da parte della ditta venditrice; invero negli ordini di acquisto provenienti dalla società americana era inserita tra gli *standard terms and conditions* anche la clausola compromissoria deferente le controversie nascenti dal contratto ad un collegio di tre arbitri nella città di Cleveland (Ohio) secondo le regole della American Arbitration Association; e tali ordini di acquisto venivano diretti alla Verrazzano Trading Co., la quale era agente del lanificio Banci per le vendite negli Stati Uniti; a sua volta il lanificio Banci provvedeva ad inviare alla soc. Bobbie Brooks insieme con la merce proprie fatture, facenti esplicito riferimento ai singoli ordini di acquisto, e tali fatture costituiscono scritte di accettazione della proposta contrattuale scritta contenente la clausola arbitrale; lo scambio di documenti ora richiamato realizza l'elemento formale richiesto come atto scritto dall'art. II della convenzione di New York; c) poiché deve trovare applicazione il diritto statunitense in ordine ai requisiti formali necessari all'esistenza e validità della clausola arbitrale, si rileva che nel diritto statunitense non vige una norma analoga all'art. 1341 cod. civ. e che circa l'esistenza nella specie di una valida clausola arbitrale secondo tale ordinamento giuridico si è pronunciata favorevolmente la Corte federale distrettuale dell'Ohio del Nord in data 6 maggio 1975; detta validità risulta dall'*United States Arbitration Act* § 4 e § 206 e dall'*Uniform Arbitration Act* del 1956 § 2; d) il procedimento arbitrale è stato ritualmente condotto, in quanto la soc. lanificio Banci era stata regolarmente invitata a parteciparvi ma si era rifiutata di farlo; ed in questa sede deliberativa detta società si è limitata a prospettare un dubbio, pur incombando alla stessa società l'onere della prova relativa, ai sensi dell'art. V della convenzione di New York; e) in relazione all'art. V, lett. e), si rileva che la sentenza *de qua* è definitiva e vincolante per le parti secondo l'ordinamento statunitense applicabile: l'*United States Arbitration Act* richiede uno *judgement on the award* con la conferma del lodo da parte di una corte distrettuale, soltanto se le parti abbiano previsto ciò nella clausola arbitrale (§ 9) ovvero l'abbiano concordemente richiesto (§ 207), mentre l'*Uniform Arbitration Act* richiede una *confirmation of an award* soltanto ai fini dell'esecuzione coattiva (§ 13); f) né sussistono le ipotesi di cui all'art. V, parte seconda, in ordine

al rigetto *ex officio* dell'istanza di delibazione, ipotesi riguardanti la non deferibilità agli arbitri della controversia secondo la legge del giudice della delibazione e la contrarietà all'ordine pubblico interno: la prima ipotesi non ricorre, vertendosi in materia commerciale suscettibile di arbitrato secondo la legge italiana; né ricorre la seconda in relazione alla dedotta mancanza di motivazione del lodo, poiché la contrarietà all'ordine pubblico italiano deve essere valutata in rapporto con le statuizioni della sentenza e non con la sua motivazione in quanto la convenzione di New York non prevede da parte del giudice della delibazione alcun controllo sul merito della decisione e sulla relativa motivazione, e da ultimo poiché la successiva convenzione di Ginevra in data 21 aprile 1961 (resa esecutiva in Italia con legge 10 maggio 1970 n. 418) non considera la motivazione elemento essenziale del lodo ai fini della sua delibazione.

Avverso la sentenza della corte di Firenze la curatela del fallimento della soc. lanificio Banci ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi di annullamento. La soc. Bobbie Brooks Incorporated resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Con i motivi primo e secondo del ricorso, che debbono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione oggettiva delle censure, il fallimento della s.a.s. lanificio W. Banci deduce rispettivamente la violazione degli artt. II e V della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 62 del 19 gennaio 1968), dell'art. 26 disp. sulla legge in generale, degli artt. 1325, 1326 e 1327 cod. civ., e la violazione dei medesimi artt. II e V della citata convenzione, in relazione al paragrafo 2 dell'*United States Arbitration Act* del 12 febbraio 1925 (emanato il 3 settembre 1954 e 31 luglio 1970) ed al paragrafo 1 dell'*Uniform Arbitration Act* del 30 agosto 1956. E precisamente si sostiene che con la sentenza impugnata in questa sede, a) la corte d'appello di Firenze avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto *inter partes* (riguardante la fabbricazione e la fornitura di tessuti da parte del lanificio W. Banci a favore della società statunitense Bobbie Brooks Incorporated) si fosse perfezionato in America, mentre per il perfezionamento del contratto non era necessaria la conoscenza da parte della società statunitense dell'accettazione della proposta ma bastava la semplice esecuzione della prestazione da parte della società italiana; e conseguentemente nessun atto scritto poteva ritenersi stipulato in ordine alla clausola compromissoria, la cui validità per la legge italiana deve essere esclusa; b) anche ammesso che la questione circa l'esistenza e la validità della clausola compromissoria possa essere decisa nella specie sulla base della legge statunitense, i giudici di appello avrebbero ommesso di esaminare il punto se — in relazione all'art. II, n. 2, della convenzione di New York, che è anche legge interna statunitense oltre che norma internazionale —

possa ritenersi esistente e valida una clausola compromissoria riprodotta a stampa nello scritto di una sola delle parti, al quale scritto l'altra parte (il lanificio Banci) abbia fatto generico riferimento nelle sue fatture commerciali senza riprodurne il testo; i medesimi giudici non avrebbero altresì rilevato che le fatture sono dichiarazioni di scienza relative al tipo e e quantità della merce e non contengono — se non eccezionalmente — elementi negoziali.

Le censure sono infondate. Si deve premettere che la presente controversia trae origine dall'azione diretta alla dichiarazione dell'efficacia in Italia della sentenza arbitrale, resa il 3 dicembre 1975 dal *Commercial Arbitration Association* in Cleveland, ai sensi degli artt. III e seguenti della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata in New York il 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 19 gennaio 1968.

Avendo riguardo ai termini della controversia ed al contenuto delle tesi sviluppate nelle loro difese dalle parti, si devono preliminarmente precisare il contenuto ed i rapporti reciproci degli artt. II e V della citata convenzione, la cui congiunta violazione è stata denunciata dal fallimento ricorrente.

L'art. II disciplina il tema della deroga alla giurisdizione dei giudici degli Stati contraenti e riconosce la giurisdizione esclusiva a favore dell'arbitro straniero e parallelamente l'obbligo dei giudici degli Stati contraenti di rimettere all'arbitro straniero la cognizione di quelle controversie che risultino essere compromesse in arbitro straniero sulla base di una clausola arbitrale prevista in una convenzione scritta (Cass. 1976 n. 1877; 1976 n. 1439; 1973 n. 2969; 1971 n. 3620 1970 n. 470).

In tale contesto la disposizione prevede due condizioni: l'esistenza di una convenzione scritta riguardante la compromissione in arbitri, l'accertamento da parte del giudice (investito della causa e tenuto a spogliarsene per effetto della suddetta deroga) che la convenzione non sia « caduque », inoperante o « non susceptible d'être appliquée ». In ordine alla prima condizione l'articolo in esame contiene una definizione esplicativa della estensione concettuale dell'espressione « convention écrite », ritenuta equivalente ad una « clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes ».

L'art. V della convenzione opera su piano completamente diverso e disciplina, precisamente e concretamente, l'azione diretta ad ottenere l'esecuzione di sentenze arbitrali straniere (già pronunziate) negli Stati contraenti secondo le norme processuali loro proprie (art. III) e sulla base di una documentazione comprendente la copia autenticata della sentenza arbitrale, la copia autenticata della convenzione scritta ed eventualmente una traduzione ufficiale (art. IV).

Più precisamente, secondo il n. 1 del citato art. V, il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale non possono essere rifiutati se la parte controinteressata non abbia provato *a)* l'incapacità delle parti secondo la legge applicabile alla convenzione scritta ovvero l'invalidità di questa secondo la legge regolatrice ovvero, in difetto, secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale è stata pronunciata, *b)* il difetto di contraddittorio per impossibilità di difesa, *c)* il superamento dei limiti del compromesso, *d)* l'irregolare costituzione del giudice e l'inosservanza delle norme in tema di procedura arbitrale previste convenzionalmente ovvero, in difetto, dalla legge del luogo, *e)* il difetto di obbligatorietà della sentenza arbitrale. Il suo annullamento, la sospensione della sua efficacia, da parte di un'autorità competente secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale sia stata pronunciata; inoltre ai sensi del n. 2 dell'art. V il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale possono essere rifiutati *ex officio* quando risultino la non compromettibilità in arbitri della controversia e la contrarietà all'ordine pubblico secondo la legge del luogo dell'esecuzione.

Va premesso che, nella specie in esame, riguardante l'esecuzione in Italia di una sentenza arbitrale statunitense già pronunciata, *inter partes*, deve trovare applicazione il citato art. V della convenzione (e non l'art. II) insieme con il principio che la dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale straniera è un atto dovuto per l'ordinamento giuridico italiano se il giudice italiano non rilevi *ex officio* la non compromettibilità di arbitri della controversia o la contrarietà all'ordine pubblico ovvero se la parte interessata a contestare l'esecuzione della stessa sentenza non fornisca la prova della sussistenza di una delle esposte condizioni ostative al riconoscimento ed alla esecuzione, e precisamente, per quanto concerne la questione dibattuta in causa, la prova dell'invalidità della convenzione (clausola compromissoria) secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale è stata emessa (art. V, n. 1, lett. *a*).

Ed in tal senso si è già espressa questa corte in Cass. 20 gennaio 1977, n. 272.

La tesi contraria del ricorrente appare apoditticamente affermata: invero, in ragione della chiara formulazione delle citate disposizioni, non è dato individuare valide ragioni per cui nel giudizio di dichiarazione dell'esecutorietà della sentenza arbitrale, regolata espressamente dagli artt. III, IV, V della convenzione di New York, dovrebbe comunque trovare applicazione anche l'art. II, e ciò in quanto l'art. V riguarderebbe soltanto i requisiti sostanziali della clausola compromissoria, mentre l'art. II riguarderebbe i requisiti formali della stessa, gli uni e gli altri definibili come presupposti o condizioni di fondatezza del giudizio di esecutorietà.

Nell'ottica normativa e concettuale ora precisata si muove la parte essenziale della motivazione della sentenza impugnata in questa sede.

Invero, a prescindere dall'affermato collegamento tra luogo di stipu-

lazione della convenzione scritta e della clausola compromissoria (Stati Uniti di America) e dal riferimento all'art. 26 disp. sulla legge in generale (legge regolatrice della forma degli atti) al fine di individuare la legge applicabile nella specie (collegamento e riferimento irrilevanti in relazione al citato art. V, n. 1, lett. a, che richiede in tema di validità della clausola in difetto di una legge convenzionalmente applicabile, l'applicazione della legge del luogo in cui la sentenza arbitrale sia stata pronunciata), la decisione della corte di Firenze, disattendendo le eccezioni del lanificio Banci: 1) ha individuato, secondo la legge statunitense, la convenzione scritta e la relativa clausola compromissoria, e ciò sulla base dello scambio degli ordini di fornitura provenienti della soc. Bobbie Brooks e comprendenti la clausola *de qua* (« qualsiasi controversia o pretesa insorgente dal presente contratto o relativa ad esso ed al suo inadempimento dovrà essere risolta per arbitrato davanti ad un collegio di tre arbitri nella città di Cleveland - Ohio - secondo le regole dell'*American Arbitration Association* ») con le fatture provenienti dal lanificio e comprendenti un esplicito riferimento ai singoli ordini di fornitura; 2) al fine di affermare l'esistenza e la validità della convenzione e della clausola scritta, ha richiamato il par. 2 dell'*United States Arbitration Act* (« A written provision in a contract evidencing a transaction involving commerce to settle by arbitration a controversy thereafter arising out of such contract of transaction... shall be valid, irrevocable, and enforceable save upon such grounds as exist at law or in equity for the revocation of any contract ») ed il par. 1 dell'*Uniform Arbitration Act* del 1956 (« A written agreement to submit any existing controversy to arbitration or a provision in a written contract to submit to arbitration any controversy thereafter arising between the parties, is valid, enforceable and irrevocable, save upon such grounds as exist at law or in equity for the revocation of any contract »), in forza dei quali paragrafi è sufficiente l'inserimento senza particolari forme della clausola in un contratto scritto; 3) ha fatto riferimento alla sentenza della Corte federale distrettuale dell'Ohio del Nord in data 6 maggio 1965, che aveva ritenuto l'esistenza della clausola compromissoria scritta *inter partes* ordinando al lanificio Banci di partecipare all'arbitrato richiesto dalla Bobbie Brooks, così ammettendo implicitamente la validità della clausola compromissoria in relazione alle contestazioni sollevate dal lanificio Banci.

Per queste ragioni la corte fiorentina ha ritenuto valida la convenzione arbitrale secondo la legge del luogo dove la sentenza arbitrale è stata resa.

Al riferimento alle disposizioni normative statunitensi possono essere aggiunti alcuni rilievi interpretativi dei concetti di « a written provision » e « a written agreement » in tema di clausole compromissorie desunti dai precedenti giurisprudenziali e dai pareri dei giuristi nord-americani (che

in quell'ordinamento possiedono una rilevanza tutta particolare), che sono stati prodotti in causa.

Invero, l'atto scritto sufficiente a fondare la validità della clausola compromissoria non deve essere necessariamente identificato con l'atto sottoscritto dalle parti interessate ovvero con l'atto approvato specificamente in relazione a detta clausola; quest'ultima, che deve risultare da un atto scritto (« arbitration agreement must be in writing to be enforceable »), non deve essere giustificata sulla base di una « mutuality of obligation », essendo sufficiente « that the parties by act or contract are committed to it », con l'effetto che « statutes which requires that an agreement to submit a controversy to arbitration by written does not require that such agreement be signed by party to be bound ».

Detto orientamento appare nettamente prevalente, nell'ordinamento statunitense e conferma la validità, secondo quell'ordinamento, della convenzione, di cui si discute.

Da ultimo, l'argomento formulato dal fallimento del lanificio Banci ricorrente, secondo cui il perfezionamento della clausola compromissoria avrebbe avuto luogo a mezzo di fatture, le quali sono dichiarazioni di scienza (relative al tipo, qualità, quantità della merce) e non di volontà, appare inadeguato sotto un duplice profilo.

Come riconosce lo stesso ricorrente, le fatture commerciali possono anche avere valore negoziale in dipendenza del loro contenuto e soprattutto in ragione della funzione concretamente esercitata nel procedimento di formazione del contratto (e tale è il significato attribuito dalla corte di Firenze alle fatture del lanificio Banci); inoltre l'argomento stesso prescinde dalla sua riferibilità all'ordinamento statunitense, applicabile nella specie ai sensi dell'art. V della convenzione di New York, e sembra invece muoversi nel contesto delle tesi riguardanti l'applicazione dell'ordinamento italiano secondo le possibili derivazioni dell'art. II della stessa convenzione e dall'art. 26 delle disposizioni della legge in generale che, come si è detto, restano estranee alla soluzione della presente controversia.

Con il terzo motivo di ricorso (violazione degli artt. I e V della citata convenzione di New York, dei paragrafi 9 e 207 dell'*United States Arbitration Act* del 12 febbraio 1925 emendato il 3 settembre 1954 ed il 31 luglio 1970 e dei paragrafi 11 e 14 dell'*Uniform Arbitration Act* del 30 agosto 1956; vizi di motivazione) si sostiene che la sentenza arbitrale straniera deve essere preventivamente dichiarata esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata; nella specie la sentenza arbitrale non essendo stata munita del « judgement on the award » richiesto negli Stati Uniti d'America per la sua esecuzione non potrebbe essere dichiarata esecutiva in Italia.

La censura è infondata. La convenzione di New York, di cui è causa, svincolandosi del meccanismo del doppio *exequatur* richiesto precedentemente in vigenza delle convenzioni di Ginevra del 1923 e del 1927,

considera, ai fini del riconoscimento e dell'esecutorietà negli Stati contraenti, le sentenze arbitrali pronunziate in uno di detti Stati indipendentemente dall'efficacia esecutiva che potrebbe loro essere attribuita da un diverso e successivo intervento dei giudici del medesimo Stato, che sia previsto dalla clausola arbitrale o richiesto dalle parti per procedere all'esecuzione coattiva.

Ed in tal senso si è correttamente espressa la sentenza impugnata con riferimento ai pragrafi 9 e 207 dell'*United States Arbitration Act* ed 11 e 14 dell'*Uniform Arbitration Act*.

A ciò si deve aggiungere, per quanto concerne i requisiti necessari al riconoscimento ed all'esecutorietà della sentenza arbitrale in uno Stato contraente diverso da quello della pronunzia, che l'art. I, n. 1, della convenzione nel definire il proprio ambito richiama le sentenze arbitrali rese nel territorio di uno Stato contraente senza alcun riferimento alla loro esecutorietà.

Invero, le sentenze arbitrali considerate nella convenzione di New York sono quelle precisamente « obbligatorie » tra le parti, come si ricava dall'art. V, n. 1, lett. e, per il quale tra le cause ostative al riconoscimento ed all'esecuzione in uno Stato contraente diverso da quello della pronunzia (e la prova delle quali cause incombe sulla parte controinteressata) rientra la circostanza che la sentenza arbitrale non sia ancora « obbligatoria » per le parti o sia stata annullata o sospesa dall'autorità competente nello Stato della pronunzia.

In conclusione il ricorso deve essere respinto; le spese giudiziali del presente grado debbono essere, però, compensate, avendo riguardo alla complessità delle questioni trattate in causa.

P. Q. M., la Corte rigetta il ricorso...

CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 6 maggio 1980 n. 2987

Presidente, VIGORITA - Consigliere Rel., CATURANI -
P. M., DEL GROSSO (concl. conf.)

Schulte (avv. Siesto) contro Cassa mutua provinciale malattia dei coltivatori diretti di Ravenna (avv. Pierpaoli).

A norma dell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, la legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari italiane di atti redatti da autorità estere consiste nella attestazione ufficiale della legale